

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3110

“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Titolo II

Infrastrutture (artt. 41-67)

Titolo III

Europa (artt. 68-97)

febbraio 2012

n. 328/III - Tomo 2



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3110

“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Titolo II

Infrastrutture (artt. 41-67)

Titolo III

Europa (artt. 68-97)

febbraio 2012

n. 328/III - Tomo 2

Avvertenza

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dello stesso 24 gennaio, è stato presentato per la conversione il giorno medesimo al Senato (Atto Senato 3110) ed è stato assegnato il 26 gennaio per l’esame in sede referente alla Commissione Industria, commercio, turismo, previ pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questo *dossier*, che illustra il testo del decreto-legge, è così articolato:

- n. 328/I: indice per materia del decreto-legge;
- n. 328/II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente;
- n. 328/III - tomo 1: schede di lettura illustrative dell'articolato - Titolo I (Concorrenza - articoli 1-40);
- n. 328/III - tomo 2: schede di lettura illustrative dell'articolato - Titoli II (Infrastrutture - articoli 41-67) e III (Europa - articoli 68-97);
- n. 328/IV: sintesi del contenuto del decreto-legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 41 <i>(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 42 <i>(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 43 <i>(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 44 <i>(Contratto di disponibilità)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 45 <i>(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 46 <i>(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 47 <i>(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 48 <i>(Norme in materia di dragaggi)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 49 <i>(Utilizzo terre e rocce da scavo)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 50 <i>(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	51

Articolo 51 <i>(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 52 <i>(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 53 <i>(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 54 <i>(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 55 <i>(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 56 <i>(Norma nel settore edilizio)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 57 <i>(Ripristino IVA per housing sociale)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 58 <i>(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 59 <i>(Extrageffito IVA per le società di progetto per le opere portuali)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 60 <i>(Regime doganale delle unità da diporto)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 61 <i>(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)</i>	
Scheda di lettura.....	83

Articolo 62 <i>(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 63 <i>(Attivazione nuovi "contratti di filiera")</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 64 <i>(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 65 <i>(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 66 <i>(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 67 <i>(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 68 <i>(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 69 <i>(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 70 <i>(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 71 <i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i>	
Scheda di lettura.....	121
La direttiva 2009/12/CE.....	124
Regolazione del trasporto aereo.....	127
Diritti aeroportuali	127
Articolo 72 <i>(Definizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 73 <i>(Autorità nazionale di vigilanza)</i>	
Scheda di lettura.....	133

Articolo 74 <i>(Reti aeroportuali)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 75 <i>(Non discriminazione)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 76 <i>(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 77 <i>(Trasparenza)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 78 <i>(Norme di qualità)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 79 <i>(Differenziazione dei servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 80 <i>(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 81 <i>(Aeroporti militari aperti al traffico civile)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 82 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 83 <i>(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 84 <i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 85 <i>(Sperimentazioni cliniche multicentriche)</i>	
Scheda di lettura.....	163

Articolo 86 <i>(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 87 <i>(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 88 <i>(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 89 <i>(Pagamento delle somme dovute all'Unione europea in relazione ad aiuti di Stato concessi illegittimamente in materia di contratti di formazione e lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 90 <i>(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	177
Articolo 91 <i>(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 92 <i>(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 93 <i>(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)</i>	
Scheda di lettura.....	189
Articolo 94 <i>(Domanda di sgravio dei diritti doganali)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 95 <i>(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	193

Articolo 96

(Residenza OICR)

Scheda di lettura..... 197

Articolo 97

*(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286)*

Scheda di lettura..... 201

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 41

(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

“Art. 157 (*Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto*) (art. 37-sexies, legge n.109/1994) – 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58; dette obbligazioni sono nominative e non

possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti“.

Il **comma 1** reca una novella al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163¹, sostituendone l'articolo 157. Vi si contempla ora la possibilità, per le società di progetto, di rivolgersi agli investitori qualificati²; dette obbligazioni sono

¹ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

² Ai sensi dell'articolo 34-ter del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato) si intendono per investitori qualificati: 1) le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari; 2) i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili; 3) le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 34-quater; 4) le persone giuridiche che non soddisfano almeno due dei tre criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b); 5) le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 34-quater; c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale sia inferiore a 2.500.000 di euro. A tal fine si considerano

nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. Si prevede poi che i titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione; infine, si ammette che tale emissione di obbligazioni può avvenire, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, anche se garantite non mediante ipoteca, bensì in generale "dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati", secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si rammenta che - nel presentare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, COM (2011) 665 def. - la Commissione europea ha dichiarato che tale meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* o CEF), ha il compito di finanziare infrastrutture prioritarie di interesse per l'intera UE, sia fisiche che telematiche, che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile. La *Facility* verrà gestita a livello centrale e sarà finanziata da risorse di bilancio specifiche³ e mediante importi del Fondo di coesione destinati al trasporto. Gli investimenti realizzati in regioni dell'obiettivo convergenza - che avranno

unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi; d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata; e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro; f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro; g) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 250.000 euro; h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro; i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; l) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; m) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.

³ La Commissione proponeva di stanziare 40 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 a favore del meccanismo per collegare l'Europa, da integrare con ulteriori 10 miliardi riservati a investimenti correlati ai trasporti nell'ambito del Fondo di coesione.

tassi di cofinanziamento da parte del bilancio UE superiori a quelli realizzati nelle regioni dell'obiettivo competitività - sul lato privato contemplano due principali strumenti: da un lato le partecipazioni azionarie, dall'altro strumenti obbligazionari tra i quali rientrano anche i *project bond* emanati dalle società interessate al progetto (*Loans and/or guarantees to projects of common interest facilitated by risk sharing instruments, including enhancement mechanisms for long-term bank lending and for project bonds issued by project companies*).

Articolo 42

(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)

1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il

soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.“

L'articolo 42 introduce il diritto di prelazione in capo al proponente di proposte di finanza di progetto, per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 175, comma 14, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture⁴. L'articolo 175 è stato integralmente sostituito dall'articolo 41, comma 5-*bis* del decreto-legge 201/2011⁵, introducendo una nuova procedura per la finanza di progetto delle infrastrutture strategiche.

Il nuovo testo (si veda il testo a fronte nell'apposito *dossier* n. 328/II) introduce il diritto di prelazione del proponente-promotore. Al decimo periodo è previsto che se il proponente apporta le modifiche richieste, in fase di approvazione del progetto, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, assume la denominazione di promotore e la proposta:

- viene inserita nella lista delle infrastrutture strategiche da ritenersi prioritarie (articolo 161 del codice);
- è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione di cui è data evidenza nel bando di gara.

⁴ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.

⁵ Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

Articolo 43

(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio

economico-finanziario dell'investimento al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.

3. Se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia, il concessionario prevede che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrative contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

L'articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie, eccetto la custodia, mediante il sistema della finanza di progetto.

Il comma 1 prevede che al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri si ricorre:

- in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta;
- previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2;

- alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture⁶;
- un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, disciplinerà:
 - condizioni;
 - modalità;
 - limiti di attuazione, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

Il citato articolo 153 del codice (recante la disciplina della finanza di progetto) prevede che per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori da realizzare, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare una concessione, ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

L'articolo 4 (*Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie*) del decreto-legge 211/2011⁷ (in corso di conversione) prevede che al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, facendo fronte alla spesa mediante utilizzo della quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il comma 2, prevede che:

- al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'investimento, l'amministrazione aggiudicatrice riconosce al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura;
- è a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera;
- la concessione ha durata non superiore a venti anni.

⁶ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.

⁷ Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 “*Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*”.

Il comma 3 dispone che se il concessionario non e' una società integralmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, il concessionario prevede che:

- le fondazioni di origine bancaria;
- altri enti pubblici o con fini non lucrativi;
- contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

Articolo 44 *(Contratto di disponibilità)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-*bis*, è inserito il seguente: "15-*bis.1.* Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.";

b) all'articolo 3, comma 15-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: "la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il contratto di disponibilità,";

c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: "della locazione finanziaria per i lavori" sono aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilità";

d) dopo l'articolo 160-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 160-*ter*. - *(Contratto di disponibilità)* - 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma

6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità

di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti“.

L'articolo 44 introduce nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, una nuova fattispecie di partenariato pubblico privato: il contratto di disponibilità.

Il comma 1) lettera a) aggiunge un nuovo comma 15-*bis*, all'articolo 3, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture⁸, definendo il contratto di disponibilità.

*Nel testo vigente del codice è già presente un comma 15-*bis* ed anche un 15-*ter*. Pare quindi necessaria una rinumerazione del nuovo comma.*

Mediante il contratto di disponibilità sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere, assunto a proprio rischio dall'affidatario:

- di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera;
- nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto;
- garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

Il comma 1) lettera b) novella l'articolo 3, comma 15-*ter*, secondo periodo, del codice, ove è definito il contratti di partenariato pubblico privato, inteso come quello avente per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. A tale elenco viene aggiunto il contratto di disponibilità.

Il comma 1) lettera c) novella la rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, del codice, inserendo, dopo le parole: "della locazione finanziaria per i lavori" il riferimento al contratto di disponibilità.

Il comma 1) lettera d) inserisce un nuovo articolo 160-*ter*, dopo l'articolo 160-*bis*, del codice, disciplinando il contratto di disponibilità.

Il comma 1 del nuovo articolo prevede che l'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

- a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o

⁸ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

- b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
- c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

Il comma 2 pone in capo all'affidatario il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il comma 3 disciplina la procedura della gara, prevedendo che il bando è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, ovvero di cui all'articolo 122, del codice, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio:

- le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita;
- le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6.

Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75, del codice; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113 del codice; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, del codice. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

Il comma 4, per i requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici, rinvia alle disposizioni del codice in materia.

Il comma 5 pone a carico dell'affidatario la redazione del progetto definitivo, esecutivo e delle eventuali varianti in corso d'opera che l'affidatario ha la facoltà di introdurre per una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è posto a carico dell'affidatario.

Il comma 6 conferma che l'attività di collaudo è posta in capo alla stazione appaltante, onde:

- verificare la realizzazione dell'opera;
- accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, potendo prescrivere, a questi soli fini:
 - modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti;
 - ovvero la riduzione del canone di disponibilità, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali.

Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità, superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

Il comma 7 estende l'applicabilità delle disposizioni del nuovo articolo 160-ter alle infrastrutture di cui alla parte II (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari) titolo III (Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici) capo IV (Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi). In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti del codice.

Articolo 45

(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n.350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n.350, è integrato dai seguenti elementi:

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;

b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;

d) le indicazioni relative ai ricavi, sono

integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fidejussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;

e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.

L'articolo 45 integra gli elementi che devono corredo il piano economico e finanziario (PEF) che accompagna la richiesta di assegnazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico, di cui

all'articolo 4, comma 134, della legge 350/2003⁹, ove sono richieste una analisi costi-benefici ed un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Rimane fermo l'articolo 4, comma 140, della citata legge: le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere, sono determinate sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134.

Il comma 1 lettera a) prevede l'indicazione, per la parte generale, oltre al bacino di utenza, delle stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato.

Il comma 1 lettera b) dispone che il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico.

Il comma 1 lettera c) afferma che:

- l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività;
- le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel crono programma.

Il comma 1 lettera d) dispone che le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in:

- costi di costruzione;
- costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza;
- costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale;
- costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura;
- costi fideiussori.

In ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato.

Il comma 1 lettera e) prevede che, per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato:

- l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura;
- per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

⁹ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.

Si rileva che demandare ad un atto di natura regolamentare l'integrazione di disposizioni legislative non corrisponde ad un coerente utilizzo delle fonti.

Articolo 46

(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

“18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo“.

Il comma 1 aggiunge un nuovo comma 18-*bis* all'articolo 58 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture¹⁰, che disciplina il dialogo competitivo (la procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare).

Il nuovo comma demanda al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dall'articolo 58.

¹⁰ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.

Articolo 47

(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)

1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

– due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

– un per cento per gli importi pari o

superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

– 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro“.

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.“

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

L'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici che deve essere destinata al loro abbellimento mediante opere d'arte. *Si segnala la necessità di modificare il riferimento normativo della novella recata dall'articolo 47, comma 1, lettera b).*

Il comma 1, lettera a) sostituisce l'articolo 1, primo comma, della legge 717/1949¹¹ (si veda il testo a fronte):

Il nuovo primo comma obbliga le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici a destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

¹¹ Legge 29 luglio 1948, n. 717 “Norme per l'arte negli edifici pubblici”.

- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Il vigente testo prevede che, per le medesime finalità indicate dal nuovo testo, la percentuale da destinare è del 2 per cento.

Il comma 1, lettera b) sostituisce il secondo comma, escludendo da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.

Il vigente secondo comma prevede che i progetti relativi agli edifici in questione dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Una disposizione analoga a quella introdotta dalla lettera b) è contenuta nel quarto comma, ove è previsto che sono escluse dall'obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 1 miliardo di lire.

Si segnala la necessità di riferire la novella al quarto anziché al secondo comma.

Il comma 2 limita l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Articolo 48*(Norme in materia di dragaggi)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 5-bis. - (*Disposizioni in materia di dragaggio*) – 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di

autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 aprile 1998, n. 88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto

interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del *test* di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.

3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008,

n.284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'*iter* approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesimo. Nel caso in cui al termine delle attività di reflimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione

dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7

novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di cui al comma 7.

10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per

la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.“.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-*bis* a 11-*sexies*, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

L'articolo 48 in esame modifica la normativa in materia di dragaggi. Precedentemente, quest'ultima era regolata dalla legge n. 84 del 1994¹², articolo 5, commi da 11-*bis* a 11-*sexies*, i quali a suo tempo erano stati aggiunti dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria), articolo 1, comma 996, e dal successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 7 novembre 2008. I suddetti previgenti commi da 11-*bis* a 11-*sexies* della legge n. 84 del 1994 sono stati ora espressamente abrogati dal **comma 2** dell'articolo 48 in esame, a decorrere dalla sua entrata in vigore, mentre il **comma 1** dell'articolo stesso ha inserito nella legge n. 84 del 1994 un nuovo articolo, il 5-*bis*.

I dragaggi di cui si tratta riguardano prevalentemente i siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ma vi sono anche disposizioni per i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale (queste ultime sono concentrate nel comma 10 dell'articolo 5-*bis* aggiunto alla legge n. 84 del 1994 dal comma 1 dell'articolo 48 in esame).

I siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 252 del decreto legislativo 152/2006 dispone che l'individuazione dei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale avvenga mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, ed elenca una serie di principi e criteri direttivi cui attenersi.

¹² *Riordino della legislazione in materia portuale.*

Fermo restando che, come già in passato, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica, il **comma 1** del nuovo articolo 5-*bis* introdotto dall'articolo 48, comma 1, reca alcune novità nelle procedure per la presentazione del progetto di dragaggio. La prima è che il progetto di dragaggio potrà essere presentato anche dal concessionario dell'area demaniale interessata (e dunque non soltanto dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente). La seconda innovazione è che il progetto di dragaggio sarà indirizzato sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre in passato esso andava presentato solo al primo dei due ministeri che, dopo averlo approvato con decreto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico, trasmetteva il proprio provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Rimangono invariate le funzioni che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espleta dopo avere ricevuto il progetto. Invece, per quanto concerne l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, occorre un nuovo passaggio intermedio; l'approvazione definitiva può essere data previo parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale circa l'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale.

La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale fu istituita dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, articolo 9. Essa accorpò due preesistenti commissioni competenti in materia di valutazioni ambientali. I lineamenti e i compiti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale sono stati definiti, oltre che dall'articolo 7 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, anche dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 252 e successive modificazioni.

La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale dovrà pronunciarsi entro trenta giorni.

Occorre osservare, in proposito, che non si precisa se il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale sia vincolante o no, oltre che obbligatorio.

Il comma in esame, come già l'abrogato comma 11-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, si richiama al vigente articolo 252, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006¹³ per affermare che l'eventuale decreto di autorizzazione definitiva adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.

¹³ Norme in materia ambientale.

L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Inoltre il medesimo comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge n. 1 del 2012 si riferisce anche al comma 7 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizione in base alla quale se un progetto di bonifica prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. Pertanto, la formulazione del comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge 1 del 2012 si discosta da quella del previgente comma 11-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, laddove il decreto di autorizzazione produceva bensì gli effetti previsti dal comma 7 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto di bonifica.

In ogni caso, il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge n. 1 del 2012 dispone che al decreto di autorizzazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia garantita idonea forma di pubblicità.

Il nuovo articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994 si occupa poi dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio.

I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare, nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che pone alcune condizioni tra cui, per alcuni tipi di materiali, l'impossibilità tecnica o economica di loro utilizzazione a fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo. Alla luce del riferimento normativo suddetto, è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente ai fini dell'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo innocui e compatibili con l'ambiente, mentre è libera l'immissione di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca in mare, lagune o stagni.

La precedente disciplina, recata dall'articolo 5, comma 11-*ter*, non si richiamava al decreto legislativo n. 152 del 2006 e attribuiva unicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza per il rilascio delle autorizzazioni.

Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata.

Il nuovo articolo 5-*bis*, comma 2, della legge n. 84 del 1994, consente di utilizzare i materiali di dragaggio anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri. Pertanto, non si escludono utilizzazioni dei materiali di dragaggio diverse dalle due espressamente indicate e, anzi, si aprono possibilità di altri impieghi a terra -purché i materiali, nel loro stato originario o dopo trattamento, non superino determinati livelli di inquinamento- secondo le modalità che saranno stabilite da un prossimo decreto interministeriale relativo alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali. La destinazione a recupero dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio o in quello di bonifica.

Per l'accertamento dei livelli di inquinamento dei materiali dragati, l'articolo 5-*bis*, comma 2, della legge n. 84 del 1994, aggiunto dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, rimanda alle disposizioni di natura tecnica di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV del più volte citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 9 del decreto 5 febbraio 1998 (*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*) dell'allora Ministro dell'Ambiente.

L'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, all'abrogato comma 11-*ter*, non parlava di impieghi che non fossero la formazione di terreni costieri e il ripascimento degli arenili; tuttavia, il suo comma 11-*sexies* (abrogato anch'esso) contemplava l'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio e stabiliva che in questi casi si applicasse la vigente normativa ambientale.

Il preannunciato decreto sulle operazioni di dragaggio e sul relativo recupero di materiali sarà adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994). *Il decreto legge in esame, tuttavia, non fissa la data entro la quale sarà adottato il decreto interministeriale in questione.*

Il comma 3 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994, concerne la sistemazione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ogni loro singola frazione, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero. Il necessario presupposto di sistemazioni di questo genere è che i materiali non siano pericolosi all'origine o siano stati resi innocui a seguito di appositi trattamenti. In gran parte, la regolamentazione dettata dal presente comma 3 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994, inserito dall'articolo 48, comma 1, del decreto legge n. 1 del 2012, ricalca la disciplina previgente. Tra i cambiamenti, si segnala un inciso per il quale l'eventuale refluitamento dei materiali risultanti dalle attività di dragaggio nei contenitori, che era ed è soggetto ad autorizzazione da parte della regione territorialmente competente, per effetto della nuova norma deve comunque avvenire facendo salve le disposizioni in materia di tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004¹⁴, noto come *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Il comma 4 dell'articolo 5-*bis* è essenzialmente innovativo, in quanto interessa specificamente i materiali destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza, ossia un aspetto della questione dei dragaggi ignorato dalla normativa previgente. Innanzi tutto, le nuove disposizioni impongono che i materiali da trasportare da un porto all'altro siano accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In

¹⁴ *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.*

pratica, si tratta di un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

I trasporti saranno effettuati per mezzi di navi e di galleggianti idonei e le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concorderanno un sistema di controllo che garantisca una costante vigilanza.

Il comma 5 dell'articolo *5-bis* sostanzialmente riproduce i dettami degli abrogati commi 11-*quinquies* e 11-*sexies* dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994. Queste disposizioni riguardano le analisi da effettuare prima del dragaggio al fine di valutare l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto nei commi precedenti, nonché i depositi temporanei. Inoltre, si ribadisce l'intangibilità delle speciali disposizioni concernenti la salvaguardia della laguna di Venezia.

Con il comma 7 dell'articolo *5-bis* (si ricorda che il comma 6 è stato menzionato in precedenza, a proposito del comma 2, cui è connesso), si passa al Piano Regolatore Portuale per i porti di categoria II, classe III.

Il Piano Regolatore Portuale (PRP) è uno strumento di pianificazione delle aree portuali, nato con la stessa legge n. 84 del 1994, articolo 5. Si applica nei porti di categoria II, classi I, II e III, ad esclusione dei porti turistici e da diporto. Il Piano Regolatore Portuale delimita l'ambito di un porto e il suo assetto complessivo, individuando le caratteristiche e la destinazione funzionale delle sue molteplici aree. Le sue previsioni non possono essere in conflitto con gli strumenti urbanistici vigenti.

L'attuale ripartizione dei porti marittimi nazionali in categorie e classi è stata effettuata dall'articolo 4 della legge n. 84 del 1994. La categoria prima comprende i porti o le specifiche aree portuali finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; la categoria seconda, invece, è articolata in tre classi, in base alla rilevanza attribuita allo scalo. Nella categoria II, Classe III, pertanto, rientrano i porti ritenuti di minore importanza.

Il comma 7 dell'articolo *5-bis* stabilisce che per i porti di categoria II, classe III, la disciplina del procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale spetta alla regione, la quale deve garantire la partecipazione delle province e dei comuni interessati. Più avanti, il comma 9 dell'articolo afferma che le stesse modalità procedurali le quali regolano l'adozione del Piano Regolatore Portuale per i porti di categoria II, classe III valgono anche per l'approvazione dei progetti di scavo dei fondali delle aree portuali.

Si ricorda in proposito che le regioni, ai sensi dell'articolo 5 legge n. 84 del 1994, commi 7 e 8, sono competenti per le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III e hanno l'onere per la

realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III.

Tuttavia, il successivo comma 8 dell'articolo 5-bis prescrive che all'adozione del Piano Regolatore Portuale per i porti di categoria II, classe III, partecipi pure un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora non trovino applicazione le disposizioni sulla progettazione e autorizzazione dei dragaggi e sulla gestione dei materiali dragati e risulti necessaria la preventiva bonifica dei fondali.

Il decimo e ultimo comma dell'articolo 5-bis interessa (come si accennava sopra) i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale. Essi possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Anche in questo caso ci si richiama al decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 109, ma stavolta facendo riferimento esclusivamente al comma 2 di esso. Di conseguenza l'immersione in mare, che quando si parlava di operazioni presso siti di interesse nazionale poteva essere autorizzata -a determinate condizioni- soltanto per alcuni tipi di materiali dragati, è invece autorizzabile -alle medesime condizioni- per la generalità dei materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale. Inoltre, per effetto del comma in esame, al di fuori dei siti di interesse nazionale ci sono minori vincoli all'utilizzazione di tali materiali, che possono essere impiegati a fini di ripascimento anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o di realizzazione di strutture di contenimento, o di ricostruzione della fascia costiera. In ogni caso, per le operazioni di gestione suddette, è richiesta l'autorizzazione della regione territorialmente competente. Quest'ultima disposizione fa riferimento alla legge n. 179¹⁵ del 2002, articolo 21 (*Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera*).

Ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 179 del 2002, la regione è l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione all'avvio del procedimento acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Infine, come si diceva in apertura, a partire dall'entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2012 il **comma 2** dell' articolo 48 ha abrogato i commi da 11-*bis* a 11-*sexies* della legge n. 84 del 1994.

¹⁵ *Disposizioni in materia ambientale.*

Articolo 49

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 49** demanda la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione indica quale finalità della disposizione quella di "eliminare i costi per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo come rifiuti, laddove esse possano essere reimpiegate nella costruzione, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dell'ambiente".

Il decreto legislativo n.152 del 2006¹⁶ (c. d. Codice dell' ambiente), all'articolo 186, prevede che le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate purchè siano impiegate direttamente nell'ambito di opere preventivamente individuate e vi sia certezza dell'integrale utilizzo. Inoltre l'utilizzo deve essere possibile senza necessità di preventivo trattamento e deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati.

L'articolo dispone che terre e rocce da scavo ottenute quali sottoprodotti non possano essere riutilizzate se provengono da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica a causa della concentrazione di elementi contaminanti superiore ad una determinata soglia.

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di previste, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

Infine sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre.

Si segnala che il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato (AS3111), all'articolo 3 introduce una norma di interpretazione autentica dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c) e comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volta a chiarire che i materiali di riporto c.d. storici sono esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti trattata nella Parte IV, Titolo I, del Codice ambientale. Con il secondo comma si precisa, con una novella all'art. 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del

¹⁶ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

2010, che il decreto ministeriale previsto dall'art. 184-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovrà stabilire anche le condizioni alle quali il materiale di riporto di cui all'art. 185, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da considerarsi sottoprodotto escudendolo dal novero dei rifiuti.

Si rammenta che l'art. 184-*bis*, introdotto dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 205 del 2010, ha previsto una disciplina definitoria per i sottoprodotti, attraverso l'individuazione dei criteri generali applicabili ad ogni caso specifico per la riconduzione di una sostanza o materiale alla nozione di sottoprodotto. A tal fine il comma 1 detta le seguenti condizioni che una sostanza od oggetto deve soddisfare per essere un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Codice:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute.

Il successivo comma 2 demanda ad un D.M. ambiente (a tutt'oggi non emanato) l'adozione - in conformità alla disciplina comunitaria - di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Dalla data di entrata in vigore del citato D.M. sarà abrogato (ai sensi del comma 4 dell'art. 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010) l'art. 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina delle terre e rocce da scavo.

La materia della qualificazione e utilizzo delle terre da scavo era disciplinata anche nel decreto legislativo n. 22 del 1997 (c. d. decreto Ronchi), secondo il quale i rifiuti inerti derivanti da demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo venivano classificati rifiuti speciali (articolo 7, comma 3); l'articolo 8, comma 2 lett. c) del medesimo decreto prevedeva l'esclusione dalla normativa sui rifiuti dei materiali non pericolosi derivanti dall'attività di scavo. Tale esclusione fu oggetto di rilievi da parte della Commissione Europea per contrasto con la normativa comunitaria, costringendo il legislatore ad interventi correttivi, in parte effettuati con il decreto legislativo n. 389 del 97 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), che provvide ad abrogare la norma contestata. Le terre e rocce da scavo tornarono così ad essere assoggettate alla normativa sui rifiuti.

Nel 2001, la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di rifiuti e di imballaggi, all'articolo 10 ha modificato le disposizioni del decreto Ronchi reintroducendo - con alcune limitazioni - l'esclusione di tali materiali dalla disciplina dei rifiuti se effettivamente riutilizzabili e non inquinati. L'esclusione fu ribadita, attraverso una norma di interpretazione autentica, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, (articolo 17), fino all'adozione del vigente TU ambientale, che ha abrogato le normative previgenti.

Articolo 50

(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-*bis*. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.”; b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole:

“equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione“ sono sostituite dalle seguenti: “corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro“.

L'articolo 50 novella gli articoli 144 e 159 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture¹⁷ in materia di concessioni, contenute nel capo II, del Titolo II, in ordine alla bancabilità del progetto e ai requisiti dell'eventuale subentrante.

Il comma 1, lettera a) inserisce un nuovo comma 3-*bis* (si veda il testo a fronte nel *dossier* n. 328/II) all'articolo 144 del codice, ove sono indicate le procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici. In particolare il comma 3 prevede che i bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono:

- gli elementi indicati nel codice;
- le informazioni di cui all'allegato IX B;
- ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18¹⁸.

Il nuovo comma 3-*bis* aggiunge che i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.

¹⁷ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

¹⁸ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Il comma 1, lettera b) novella l'articolo 159 del codice, che disciplina il subentro in tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario; in tale caso gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
- l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine individuato dal contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.

Viene novellato (si veda il testo a fronte) il requisito del subentrante rinviando al bando di gara, o agli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, la definizione delle caratteristiche tecniche e finanziarie, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro.

Articolo 51

(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)

1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le parole: “quaranta per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta per cento“.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il comma 1 novella l'articolo 253, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture¹⁹ elevando da quaranta a cinquanta per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

Il comma 2 dispone che il comma 1 si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2015.

¹⁹ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”.

Articolo 52

(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";

b) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La

dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità";

c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "inferiore a un milione di euro, previa approvazione" è inserita la seguente: "almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro, previa approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, dopo le parole: "Il progetto è redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

L'articolo 52 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture²⁰ ed al regolamento di attuazione, in tema di definizione dei livelli di progettazione.

Il comma 1, lettera a) aggiunge un periodo all'articolo 93, comma 2, del codice che definisce i livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori; la progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

²⁰ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Al comma 2 è previsto che il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni dei tre livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo) insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. Il nuovo periodo consente, altresì, l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui predette lettere a), b) e c).

Il comma 1, lettera b) aggiunge un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 97 del codice che disciplina il procedimento di approvazione dei progetti, la quale viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 241/1990²¹ sul procedimento amministrativo, in particolare quelle sulla conferenza di servizi e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.

Il nuovo comma 1-*bis* dispone che le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa predetta, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001²² può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

Il comma 1, lettera c) novella l'articolo 128 del codice, relativo alla programmazione dei lavori pubblici articolata su un arco temporale triennale ed in un elenco annuale; il comma 6, oggetto della novella indicata in **neretto**, subordina l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale:

- per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, **almeno** alla previa approvazione di uno studio di fattibilità;
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione **almeno della** progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, prima citato salvo che:
 - per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
 - per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

La relazione illustrativa presenta la novella come un rafforzamento della descrizione del lavoro da inserire nell'elenco annuale: si osserva che l'avverbio

²¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

²² DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

“almeno” in funzione di congiunzione testuale, col significato di “se non altro”, “in ogni caso”, “comunque”, “per quanto sia”, conferisce, invece, valore limitativo a una frase o sequenza di discorso rispetto a quanto detto in precedenza, ditalchè non sembra conseguire l’effetto sperato dalla relazione illustrativa.

Il comma 2 novella il regolamento di attuazione del codice²³; in particolare è novellato l’articolo 15, in base al quale la progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. Al comma 2, oggetto della novella, il regolamento prevede che **il progetto è redatto**, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

La novella mira ad inserire dopo le parole **“il progetto è redatto,”** le parole **“salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e”** per coordinare il regolamento con la novella recata dal comma 1, lettera a), dell’articolo in commento.

Si rileva che la modifica di un atto regolamentare, mediante disposizioni aventi forza di legge, non corrisponde ad un utilizzo coerente delle fonti.

²³ DPR 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”.

Articolo 53

(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e

finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.“.

4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, le parole: “ed i collaudi“ sono sostituite dalle seguenti: “e le verifiche funzionali“;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: “dei collaudi“ sono sostituite dalle seguenti: “delle verifiche funzionali“.

L'articolo 53 reca norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità; sulle prescrizioni di sicurezza da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; sui collaudi delle gallerie della rete stradale trans europea.

Il comma 1 dispone che la progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche.

La portata normativa di tale disposizione non sembra immediatamente percepibile.

Il secondo periodo, invece, limita l'utilizzo delle specifiche tecniche previste per l'alta capacità esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

Il comma 2 esclude che possano essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

Il comma 3 aggiunge un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 12 del decreto legislativo 162/2007²⁴. Tale decreto disciplina le condizioni di sicurezza per l'accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha l'obiettivo del mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti gravi, mediante:

- a) l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
- b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli allegati al presente decreto;
- c) l'individuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
- d) l'assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.

L'articolo 12 (Norme nazionali di sicurezza) demanda all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano, provvedere affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza, apportando, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali e notificandole alla Commissione europea. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dagli obiettivi comuni di sicurezza (CST)²⁵, o comunque le norme

²⁴ Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

²⁵ CST sono i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio.

riguardino l'attività di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla Commissione europea.

Il nuovo comma 4-bis prevede che le modifiche predette devono essere accompagnate:

- da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST;
- da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione;
- la loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.

Il comma 4 esclude che possano essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

Il comma 5 novella il decreto legislativo 264/2000²⁶ che ha lo scopo di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonché mediante misure di protezione in caso di incidente.

Il comma 5, lettera a) novella l'articolo 4 che disciplina la Commissione permanente per le gallerie, la quale svolge le funzioni di autorità amministrativa per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale ed è istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al comma 5 è previsto che la Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza predisposti dal Gestore della galleria ed effettua le ispezioni, le valutazioni ed i collaudi di cui all'articolo 11. La novella elimina il riferimento ai collaudi e lo sostituisce con le verifiche funzionali, poiché, come è riportato nella relazione illustrativa il collaudo è di competenza della stazione appaltante.

Il comma 5, lettera b) novella l'articolo 11 prevedendo che la Commissione è responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e dei collaudi per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La novella elimina il riferimento ai collaudi e lo sostituisce con le verifiche funzionali, poiché, come è riportato nella relazione illustrativa il collaudo è di competenza della stazione appaltante.

²⁶ Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea".

Articolo 54

(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato

esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.”.

L'articolo 54 aggiunge un comma all'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (che contiene misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

L'articolo 54, nel cui ambito viene inserito la disposizione in esame, disciplina l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali.

Per la sede di collocazione del comma in esame (numerato come 1-bis), potrebbero ritenersi applicabili al nuovo disposto anche le previgenti condizioni che i commi 2 e seguenti pongono alle emissioni obbligazionarie.

Il comma aggiunto autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni “di scopo”, vale a dire finalizzate al finanziamento di singole (specifiche) opere pubbliche.

Gli enti locali interessati sono:

- comuni, le province, città metropolitane;
- nonché unioni di comuni, comunità montane e i consorzi tra enti locali; per queste tre categorie si richiede la previa autorizzazione di ciascun partecipante.

Il finanziamento deve essere:

- legato alla realizzazione di singole (specifiche) opere pubbliche;
- garantito da un apposito patrimonio formato da immobili disponibili di proprietà degli enti locali, per un valore almeno doppio dell'emissione obbligazionaria. Sul patrimonio possono soddisfarsi solo gli obbligazionisti, essendo escluse azioni da parte di qualsiasi altro creditore.

Le modalità di costituzione e di gestione del patrimonio saranno definite con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3²⁷, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti".

Il termine ultimo per l'emanazione è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La relazione al disegno di legge evidenzia come la disposizione si ispiri alla riforma del diritto commerciale, che ha portato all'emanazione degli articoli dal 2447-bis al 2447-decies del c.c., e dà alle società di capitali la facoltà di destinare parte del patrimonio ad un singolo affare.

²⁷ Regolamenti adottati con decreto ministeriale - o interministeriali - nelle materie di competenza del Ministro quando la legge espressamente conferisce tale potere. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Articolo 55

(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo le parole: "Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero il progetto definitivo».

Il comma 1 novella l'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture²⁸ che disciplina l'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti di infrastrutture strategiche a contraente generale, prevedendo che esso avvenga mediante procedura ristretta.

Il comma 2, oggetto della novella, prevede che per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; la novella consente di porre a base di gara anche il progetto definitivo.

La relazione illustrativa afferma che il maggior livello di definizione del progetto definitivo, rispetto a quello preliminare, consente di facilitare la bancabilità dell'opera.

²⁸ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Articolo 56

(Norma nel settore edilizio)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-*bis*. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

L'**articolo 56** introduce la possibilità per i comuni di disporre la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati.

Più in dettaglio la norma in esame, tramite l'aggiunta di un comma (9-*bis*) all'articolo 13 del recente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201²⁹, modifica la vigente disciplina in materia di imposta municipale propria (IMU) al fine di prevedere per i comuni la possibilità ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Detta riduzione deve essere comunque limitata ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'intervento in esame - come riportato nella Relazione illustrativa - mirerebbe ad introdurre una previsione fiscale di favore, anche se per un periodo limitato di tre anni, verso il settore delle costruzioni attualmente in grave crisi.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'IMU, istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Il comma 1 ha previsto un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale (secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili, nonché secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13). L'applicazione a regime dell'IMU è invece fissata al 2015.

²⁹ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Il presupposto dell'IMU consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (comma 2).

Il comma 3 dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992); il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina invece secondo quanto previsto nei successivi commi 4 e 5.

Il comma 6 fissa l'aliquota dell'imposta in una misura di base pari allo 0,76 per cento. E' data facoltà ai comuni, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

I commi successivi disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta *ex lege*. In particolare, l'aliquota:

- è ridotta (comma 7) allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- è ridotta (comma 8) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557³⁰. I comuni possono ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Inoltre, ai sensi del comma 9 i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

Per effetto della norma introdotta dal testo in esame, pertanto, viene prevista una ulteriore ipotesi di riduzione dell'aliquota di base dell'IMU a disposizione dei comuni.

³⁰ Recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Articolo 57

(Ripristino IVA per housing sociale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:

“8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;“

b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis) è sostituito dal seguente:

“8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di

cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;“

all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole “che effettuano sia locazioni,“ sono inserite le seguenti: “o cessioni,“ e dopo le parole “dell'articolo 19-bis, sia locazioni“ sono inserite le seguenti: “o cessioni“;

c) alla tabella A, parte terza, il n.127-duodevicies è sostituito dal seguente:

“127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008“.

L'**articolo 57** reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633³¹ dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in esame novella il numero 8 dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'articolo 10 elenca le operazioni esenti da IVA. Per effetto della modifica apportata sono esenti da IVA le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Rispetto alla normativa previgente, vengono pertanto assoggettate ad IVA le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Si ricorda che il citato D.M. 22 aprile 2008³², emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, definisce all'articolo 1 come «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei

³¹ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

³² Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Rientrano nella predetta definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

La **lettera b)** novella il numero 8-*bis* dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per effetto della modifica apportata sono pertanto esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-*ter*) (ossia che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge n. 457 del 1978, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e le cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali, sempre come definiti dal citato D.M. 22 aprile 2008.

Come si legge nella relazione illustrativa, le norme in esame sono dirette ad estendere il beneficio della compensazione dell'IVA relativa alla cessione e alla locazione degli immobili per uso abitativo anche ai soggetti che operano nel settore del c.d. "*housing* sociale", dal momento che dette operazioni non sono, in base alla normativa previgente, imponibili IVA e pertanto non consentono di portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili.

La stessa **lettera b)** (*ma sembrerebbe più corretto prevedere una lettera separata*) provvede quindi a novellare il terzo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'articolo 36 disciplina l'applicazione dell'IVA nei confronti dei soggetti che esercitano più attività. Il terzo comma prevede in particolare che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività.

La possibilità di adottare una contabilità separata, a seguito della modifica introdotta, si applica anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa

che comportano la riduzione della percentuale di detrazione, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.

Pertanto, per effetto della novella apportata dal testo in esame, la possibilità di adottare una contabilità separata viene estesa anche alle operazioni di cessione di fabbricati abitativi in esenzione IVA.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, l'opzione per la separazione (che è già applicata per la gestione relativa alle locazioni in esenzione) viene ampliata per facilitare la gestione delle operazioni di cessione in esenzione.

La **lettera c)** infine novella il n. 127-*duodevicies* della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10 per cento.

Per effetto della modifica apportata al n. 127-*duodevicies*) sono pertanto soggetti all'aliquota del 10 per cento le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal già citato D.M. 22 aprile 2008, emanato dal Ministro delle infrastrutture.

Articolo 58

(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.“

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:

“Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.“

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il **comma 1** del presente articolo reca novella all'art. 11, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112³³, relativo alle procedure di approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. "Piano casa").

Si ricorda che l'articolo 11, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, prevede l'approvazione di appositi accordi di programma con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, promossi dallo stesso Ministero che potranno essere comunque approvati decorsi 90 giorni in caso di

³³ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

mancata acquisizione della prevista intesa. A sua volta il D.P.C.M. 16 luglio 2009, con cui è stato approvato il Piano casa, ha precisato, all'art. 4, comma 2, le modalità di elaborazione di tali accordi di programma da approvare con le modalità indicate dal citato decreto legge n. 112.

Su tale disposizione era già intervenuto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201³⁴: l'articolo 45, comma 3, del suddetto decreto n. 201 ha infatti inserito la disposizione secondo la quale gli accordi sono approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal testo previgente, al fine di semplificare la procedura di approvazione.

La modifica introdotta dal presente **comma 1** prevede che l'intesa con la Conferenza unificata debba essere resa nella seduta del CIPE con la quale sono approvati gli accordi di programma. Inoltre, le rimodulazioni degli interventi previsti dagli accordi sono parimenti approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sempre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati tutti gli atti aggiuntivi finalizzati all'utilizzo di nuove economie o di nuove risorse finanziarie rese disponibili. Conseguentemente, il **comma 2** novella anche il comma 2 dell'art. 4 del DPCM 16 luglio 2009, di approvazione del Piano casa, introducendo a quella disposizione identica modifica testuale.

Si rammenta, in merito all'attuazione di tali disposizioni, che il CIPE, con la delibera n. 16 del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole sugli schemi di accordi di programma tra il MIT e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di Trento e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 15 ottobre 2011, ha sottoscritto i 15 accordi di programma con le 14 Regioni e la Provincia Autonoma di Trento³⁵. Tali accordi attiveranno investimenti pubblici e privati per oltre 2 miliardi e 700 mila euro per realizzare 15.200 alloggi da destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso reddito, a giovani coppie, anziani, studenti fuorisede, sfrattati non per morosità, immigrati regolari a basso reddito residenti da 10 anni in Italia.

Il **comma 3** stabilisce che agli accordi di programma si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201 del 2011. Tale articolo 41 reca misure per le opere di interesse strategico: le misure ivi previste si applicheranno quindi anche alle procedure per gli accordi di programma previsti dalle norme sul piano casa.

In particolare, il comma 4, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, prevede che le delibere del CIPE relative ai progetti di opere pubbliche vengano formalizzate e trasmesse al

³⁴ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

³⁵ <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1976>.

Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma che dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui è assunta la delibera. Qualora, per criticità procedurali, non sia possibile rispettare tale termine, il MIT è tenuto a riferire al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

Il comma 5 introduce una riduzione dei tempi - pari ad un terzo - previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994, per la registrazione da parte delle Corti dei Conti delle delibere del CIPE relative alle opere strategiche sottoposte al controllo preventivo della Corte.

Si ricorda che ai sensi del citato art. 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

Articolo 59

(Extrageggiato IVA per le società di progetto per le opere portuali)

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n.183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono inserite le seguenti parole: "nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25 % dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di

infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale.

2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter."

L'**articolo 59** novella l'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183³⁶, al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo, anche una percentuale del 25 per cento del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

Più in dettaglio, l'articolo in esame reca una serie di modifiche all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di

³⁶ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del *project financing*. Successivamente il decreto legge n. 201 del 2011³⁷ ha integrato il comma 1 dell'articolo 18, inserendo all'ambito di applicazione della norma il riferimento a nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana, e di sviluppo e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti ai porti nazionali appartenenti alla rete transeuropea di trasporto essenziale (*Core Ten-T Network*); le menzionate agevolazioni fiscali sono state altresì estese anche alla realizzazione di infrastrutture stradali e di infrastrutture stradali e autostradali di carattere regionale.

Si ricorda che le agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 18 si applicano ad infrastrutture le cui procedure siano state avviate, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2012). L'agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite.

L'agevolazione consiste nella possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest'ultimo.

In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto:

- possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione;
- si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA (recati dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'IVA) e di risorse proprie del bilancio UE.

Tra le misure previste dal citato articolo 18 è compresa la possibilità di riconoscere come contributo in conto esercizio l'ammontare del canone annuo di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nonché l'integrazione della misura del canone annuo prevista dall'articolo 19, comma 9-*bis*, del D.L. n. 78/2009. Il riconoscimento del contributo in conto esercizio si traduce di fatto in un beneficio per le imprese a fronte delle spese di gestione/funzionamento dalle stesse sostenute.

L'agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali.

Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La ragione che sta alla base dell'introduzione della società di progetto è l'esigenza della separazione del rischio correlato al progetto con l'isolamento (c.d. *ring fence*) dei relativi flussi di cassa, che costituiscono la principale o esclusiva garanzia di rimborso per i finanziatori. In sostanza, si tutela da una parte il concessionario, consentendogli di circoscrivere il

³⁷ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

rischio del progetto ad una società con una propria autonomia patrimoniale e, dall'altra, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera mediante uno strumento snello che permette la valorizzazione delle risorse di tutti i soggetti coinvolti. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

La **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in esame modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al fine di inserire, tra le misure agevolative già previste in favore delle società di progetto, anche il 25 per cento dell'incremento del gettito IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. Tale agevolazione, limitata alle grandi infrastrutture portuali, è prevista per un periodo non superiore ai 15 anni.

La norma in esame, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, consentirebbe di dare avvio anche nei porti ad opere infrastrutturali facendo ricorso a capitali privati, sostituendo il contributo pubblico anche con parte del maggior gettito IVA generato dall'infrastruttura.

La **lettera b)** dell'articolo in esame inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

In particolare il comma 2-bis individua le modalità per la determinazione, per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura, dell'incremento del gettito IVA su cui calcolare la quota del 25 per cento sopra menzionata.

Il maggior gettito IVA è pertanto così determinato:

- per i progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno;
- per i progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

Ai sensi del successivo comma 2-ter gli incrementi di gettito IVA in parola, registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale.

Infine il comma 2-quater prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - siano stabilite:

- le modalità per l'accertamento, il calcolo e la determinazione dell'incremento di gettito sopra evidenziato;
- le modalità di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto;
- ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni.

Articolo 60
(Regime doganale delle unità da diporto)

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e

nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo".

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti: "o extraeuropei".

L'**articolo 60**, con una novella all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43³⁸, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame modifica il quarto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Per effetto della novella apportata si prevede che:

le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione;

le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo

³⁸ *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.*

Il testo in esame esclude pertanto le navi da diporto costruite all'estero o provenienti da bandiera estera dall'obbligo di iscrizione nelle matricole o nei registri per la destinazione al consumo nel territorio doganale.

Il **comma 2** interviene con una novella al comma 3 dell'articolo 2 (dedicato all'uso commerciale delle unità da diporto) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171³⁹.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 2 citato considera l'unità da diporto utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Per effetto della modifica apportata al comma 3 dell'articolo 2 citato si prevede che, qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o anche extraeuropei (come aggiunto dal testo in esame), l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.

Tale modifica, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, è connessa a quella apportata dal comma 1 all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 che, escludendo dalla relativa disciplina le sole navi da diporto, consentirebbe il solo “diporto puro”, ossia quello esercitato per scopi non commerciali. Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo per finalità commerciali di navi da diporto battenti bandiera extracomunitaria, è prevista l'estensione alle navi battenti bandiera extracomunitaria delle procedure già stabilite per le navi non iscritte nei registri nazionali battenti bandiera comunitaria.

³⁹ Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

Articolo 61

(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "del periodo";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui è sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto".

2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.

4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1,

limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n.183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"

b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

"30-bis. All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

30-ter. Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16".

L'**articolo 61**, tramite una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277⁴⁰, consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo altresì la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Si prevede inoltre, novellando l'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183⁴¹, il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

Non è conforme alle regole sulle fonti modificare un regolamento con una fonte primaria, quale un decreto-legge.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame reca una serie di novelle al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

Si ricorda al riguardo che il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ha previsto, a decorrere dal 16 gennaio 1999, una riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di autotrasporto merci pari agli incrementi dell'aliquota di accise sul gasolio per autotrazione. Il credito derivante da tale riduzione può essere utilizzato dal beneficiario (purché di importo non inferiore ad 25 euro) in compensazione ovvero riconosciuto mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento (articolo 1, comma 1).

La **lettera a)** del comma 1 in esame modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, prevedendo che per ottenere il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 1, gli esercenti attività di autotrasporto merci nazionali e comunitari devono presentare apposita dichiarazione al competente ufficio, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Viene pertanto anticipata la data di presentazione della richiesta di rimborso, che, in base al testo previgente, era fissata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.

Viene di conseguenza modificato anche il comma 6 dello stesso articolo 3, allo scopo di adeguare il contenuto del prospetto da allegare alla dichiarazione di cui al comma 1.

⁴⁰ Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

⁴¹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

La **lettera b)** modifica invece l'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, al fine di consentire la fruizione del credito in compensazione da parte degli esercenti attività di autotrasporto merci tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto (anziché entro l'anno solare in cui è sorto, come stabilito dalla normativa previgente).

Secondo la Relazione illustrativa, la modifica in esame sembrerebbe opportuna sia per equiparare la normativa italiana alla disciplina vigente in altri Paesi europei, sia per limitare l'esposizione finanziaria che gli aumenti delle accise comportano in attesa del rimborso (che attualmente non avviene prima di un anno), a cui vanno aggiunte le difficoltà di cassa che caratterizzerebbero le imprese di autotrasporto.

Il **comma 2** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, non si applichi il limite annuale di 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244⁴², ai crediti di imposta riconosciuti agli esercenti le attività di trasporto merci con le modalità e con gli effetti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

Si ricorda che il comma 53 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Il successivo **comma 3** reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1: essa viene individuata nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che viene pertanto ridotta di 26,4 milioni di euro.

Si ricorda che l'articolo 33, comma 10, della legge di stabilità 2012 ha autorizzato la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

Il **comma 4** prevede anzitutto che, in tutti i casi in cui disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante deve essere sempre rimborsato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 (limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci

⁴² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate), e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452⁴³.

Si ricorda che i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, sono, rispettivamente:

- gli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate che utilizzano gasolio per autotrazione;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, e gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Il rimborso del maggior onere deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26⁴⁴.

Tale disposizione prevede che il maggior onere sia rimborsato, anche mediante la compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

Il comma 4 in esame provvede altresì a novellare l'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 4 modifica il comma 30 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011, al fine di prevedere che l'aumento dell'aliquota dell'accisa disposta dallo stesso comma in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro, si applica, tra le altre, alla benzina con piombo (anziché alla benzina senza piombo, come stabilito dal testo previgente).

Con la successiva **lettera b)** vengono invece aggiunti all'articolo 33 della legge n. 183 del 2011 i commi 30-*bis* e 30-*ter*.

Ai sensi del comma 30-*bis*, all'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane di cui al comma 30 sopra

⁴³ Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.

⁴⁴ Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

ricordato, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662⁴⁵.

Tale disposizione prevede che l'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

Con il successivo comma 30-ter si dispone infine che il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante disposto con il provvedimento di cui al comma 30 sia rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 (limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate), e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, prevede che il maggior onere sia rimborsato, anche mediante la compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, sono, rispettivamente:

- gli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate che utilizzano gasolio per autotrazione
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, e gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

⁴⁵ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

Articolo 62

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede

d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 e il decreto del ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

La disposizione ha ad oggetto i contratti stipulati tra gli operatori della filiera agroalimentare, con esclusione del consumatore finale, considerate le condizioni di crisi economica ed i suoi riflessi in termini di calo dei consumi. L'intervento ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e l'efficienza nei rapporti di filiera, eliminare i comportamenti scorretti e speculativi, tutelare maggiormente gli operatori, migliorare la gestione finanziaria dei rapporti. Tutto ciò avviene introducendo una maggiore trasparenza dei rapporti all'interno della filiera, prevedendo l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari, vietando i comportamenti sleali ed intervenendo sui termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari.

Il **comma 1** introduce l'obbligo della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si ricorda che in analoghe fattispecie di tutela, contenute nel decreto in commento, è soltanto a favore della parte più debole che si può rilevare la nullità (cfr. art. 34, comma 2) ed essa può anche travolgere una singola clausola (articolo 5).

Il **comma 2** reca il divieto di comportamenti sleali nei rapporti di filiera. Il testo individua 5 fattispecie: l'imposizione anche indiretta di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché di condizioni extracontrattuali e retroattive; l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; il vincolo che subordina la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Il testo poi prende atto dell'impatto del recepimento della direttiva 2011/7/UE - la direttiva⁴⁶ relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento che, nei contratti tra imprese (B2B), armonizza le norme sul tasso degli interessi di mora in caso di

⁴⁶ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione), (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1: nei contratti tra imprese, l'azione dell'UE ha avuto un impatto minore limitandosi a disciplinare la materia della lotta contro i ritardi di pagamento con la fissazione di norme sui tassi d'interesse minimi. In complesso gli interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione alla problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali partono a livello comunitario con l'adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE198, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 231 del 2002, e giungono alla citata più recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7/UE. In vista del suo recepimento, i commi da 1 a 4 dell'articolo 13 della legge 12 novembre 2011, n. 183 apportano modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali contenuta nell'articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008.

ritardo di pagamento, ma consente agli Stati membri di applicare norme più severe - su talune previsioni attinenti ai prodotti alimentari deteriorabili: nello stesso momento in cui esse vengono abrogate al **comma 11**, se ne trasfonde in buona parte il contenuto nel **comma 3** - che reca fissazione del termine di pagamento a 60 giorni per le cessioni di prodotti alimentari non deteriorabili, ridotto a 30 giorni per le transazioni di prodotti alimentari deteriorabili - e nel **comma 4**. Quest'ultimo dà fondamento normativo primario alla definizione di «prodotti alimentari deteriorabili» contenuta nel decreto del ministro delle attività produttive 13 maggio 2003, la cui caducazione, a valle della citata direttiva, rischiava di creare disparità di trattamento tra gli operatori alimentari.

L'efficacia di tutte le misure elencate è assicurata dall'applicazione di sanzioni amministrative, fino ad un massimo di 500.000 euro a seconda delle fattispecie, previste dai **commi 5, 6 e 7**); la destinazione dei relativi proventi è operata al **comma 9**, che ne prevede la riassegnazione in parte al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato (da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive) ed in parte nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

La competenza a vigilare sul rispetto della norma e ad irrogare le relative sanzioni - ai sensi del **comma 8** - spetta all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di Finanza ma con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il **comma 10** infine fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU⁴⁷ e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

⁴⁷ Il Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU), composto dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, è stato istituito con L. 30 luglio 1998, n 281, confluita nel D.Lgs 206/05 (Codice del consumo).

Articolo 63

(Attivazione nuovi "contratti di filiera")

1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n.4, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007.

2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti

agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

L'intervento di cui al **comma 1** ha l'obiettivo di rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare: esso dovrebbe consentire l'utilizzo di risorse - secondo il Governo quantificabili in 250-300 milioni di euro nei prossimi tre anni - attraverso contratti di filiera e di distretto agroalimentari promossi dal Mipaaf di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. I contratti di filiera⁴⁸ sono uno strumento di finanziamento di programmi integrati di investimento, a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale. Il programma deve partire dalla produzione e deve interessare anche le imprese che si occupano della

⁴⁸ L'articolo 66, commi 1 e 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) introdusse la disciplina dei contratti di filiera nel settore agroalimentare, e, successivamente (art. 10, comma 5, del D.L. n. 35/2005), anche dei contratti di distretto nelle aree sottoutilizzate; vi si prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali promuova la definizione di contratti di filiera e di distretto attingendo alle risorse destinate alle aree sottoutilizzate. In attuazione dell'articolo 66, comma 2, della legge n. 289 del 2002 è stato adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali il D.M. 1° agosto 2003, che ha dettato i criteri per l'attuazione dei contratti di filiera. Disposizioni attuative del D.M. 1° agosto 2003 sono state dettate con la circolare 2 dicembre 2003, più volte modificata, da ultimo, in forma codificata, con la circolare n. 463 del 16 luglio 2007. Successivamente: il D.M. 20 marzo 2006 ha dettato ulteriori disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera; il D.M. 27 aprile 2006, n. 215, ha dettato ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative alla programmazione negoziata nel settore agricolo; il D.M. 22 novembre 2007 ha esteso i finanziamenti in titolo ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica, e di distretto di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché quelle che forniscono servizi e mezzi di produzione. I requisiti, le condizioni, e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati (Regime di aiuti di Stato n. N 379/2008) sono definiti dal D.M. 22 novembre 2007: vi si prevede, per l'attivazione dei contratti di filiera e di distretto, il ricorso anche alle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", fondo che prescinde da vincoli di natura territoriale, come disposto dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

L'articolo citato si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per i contratti di filiera e di distretto e, riformulando l'art. 66, comma 1, della legge n. 289, elimina la limitazione dell'ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate⁴⁹. La normativa di cui sopra è diretta ad assicurare un sostegno alle filiere agroalimentari, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione delle imprese del comparto dell'agroindustria. In particolare è assegnato al Ministro delle politiche agricole il compito di promuovere la definizione di *contratti di filiera e di distretto*, in qualche modo assimilabili ai contratti di programma, attingendo alle risorse destinate alle cosiddette "aree sottoutilizzate"⁵⁰, coincidenti territorialmente con le aree depresse. Le finalità da perseguire sono quelle di favorire l'integrazione dei diversi soggetti partecipanti ad una medesima filiera del sistema agroalimentare e di rafforzare i distretti agroalimentari; gli operatori coinvolti potranno anche rivestire la forma associativa. Per la conclusione dei contratti di filiera e di distretto è richiesto che siano soddisfatti i seguenti requisiti: - sia rispettata la programmazione regionale; - i contratti abbiano una rilevanza nazionale; - abbiano carattere interprofessionale (cioè prevedano la partecipazione dei rappresentanti di due o più categorie professionali - produttori, trasformatori, distributori- di una medesima filiera produttiva); - siano coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura; - rientrino nel limite finanziario complessivo che sarà fissato con delibera del CIPE in sede di ripartizione del

⁴⁹ L'Assemblea della Camera, nella seduta del 10 febbraio 2010, precisò che i limiti finanziari della spesa sono costituiti da un lato da quello complessivo fissato con deliberazione del CIPE, dall'altro da quelli di cui alla legge n. 311 del 2004 e dagli eventuali altri stanziamenti per legge.

⁵⁰ Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), la quale ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, co. 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, co. 3, c.d. Fondo MAP). Nel Fondo MEF, sono confluite le risorse relative all'intervento straordinario nel Mezzogiorno; all'intervento ordinario nelle aree depresse; al Fondo per l'imprenditoria giovanile e ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni. Nel Fondo MAP, sono confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate, vale a dire, le risorse relative alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di ripartire la dotazione di ciascun Fondo tra gli interventi in esso compresi, nonché di modificare l'allocazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi, trasferendo risorse dall'uno all'altro. In tal caso, il CIPE deve essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La diversa allocazione delle risorse tra i due fondi è deliberata dal CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. L'articolo 4, comma 130, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) prevede, inoltre, che la diversa allocazione delle risorse effettuata dal CIPE tenga conto anche della finalità di accelerazione della spesa in conto capitale.

Fondo per le aree sottoutilizzate, in attuazione degli articoli 60 e 61 della stessa legge n. 289.

La relazione governativa dichiara che è disponibile uno stanziamento di 100 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) della Cassa Depositi e Prestiti, mentre è necessario trovare copertura per le risorse in conto capitale, inizialmente recate dal FAS e successivamente confluite nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

La norma del **comma 2** consente di finanziare la quota in conto capitale, necessaria per l'attivazione del FRI, utilizzando i rientri per capitale e interessi dei mutui erogati da ISA S.p.A.⁵¹, per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a favore dei contratti di filiera di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2003.

Inoltre, in considerazione dei flussi previsti per i suddetti rientri, pari a circa 7 milioni di euro per anno, per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, al **comma 3** si autorizza ISA ad anticipare le risorse in modo da garantire la copertura dei fabbisogni finanziari dei primi tre anni, fermi restando i versamenti all'entrata, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero.

⁵¹ L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. è una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, alla quale è stato pertanto attribuito il compito di assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Articolo 64

(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)

1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti: "nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 dopo le parole "la propria attività", sono aggiunte le seguenti: "di assunzione di rischio per garanzie".

La disposizione in commento prevede misure di sostegno per l'accesso al credito in attuazione di una specifica decisione comunitaria che istituisce il "Fondo credito". L'obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie, in particolare quelli dei Programmi di sviluppo rurale.

La Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 ha autorizzato l'attivazione del "fondo credito", in esito all'esame dell'Aiuto n. SA. 32469 (2011/N) concernente il metodo di calcolo dell'ESL (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito. Ciò sulla scorta anche del considerando 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006⁵²; inoltre, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 della

⁵² Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. Vi si precisa che "il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet". Il considerando 14 dello stesso regolamento precisa che "i prestiti pubblici sono da considerarsi trasparenti se sono coperti da cauzioni normali e non implicano un rischio anormale, per cui si ritiene che non contengano elementi di garanzia statale".

Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) prevede che "gli aiuti concessi sotto forma di prestiti [*sono considerati trasparenti*] se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione". La Commissione ha quindi concluso che i regimi d'aiuto che prevedono l'intervento di prestiti pubblici pertanto possono essere considerati trasparenti ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 1857/2006 e 800/2008 qualora l'elemento d'aiuto contenuto nel prestito pubblico sia calcolato confrontando il tasso d'interesse pagato al tasso di riferimento adeguato stabilito conformemente alla Comunicazione della Commissione sui tassi di riferimento; nella forma attuale, e come contemplato dalla presente decisione, questo metodo di calcolo riguarda soltanto i prestiti pubblici concessi mediante ISMEA e che sono complementari rispetto a un prestito bancario concesso a condizioni di mercato per la stessa azione. Potranno beneficiare degli aiuti che potranno essere concessi in forma di prestito agevolato tutte le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese del settore agricolo e agro-industriale. Il numero di potenziali beneficiari è di oltre 1 000 soggetti, che saranno destinatari di prestiti a tassi ridotti. Il metodo di calcolo è applicabile fino al 31 dicembre 2020. Circa il metodo di calcolo utilizzato da ISMEA per stabilire l'elemento d'aiuto nei prestiti agevolati mediante il Fondo di credito, la Commissione europea ha osservato che il *rating* dell'impresa è basato su una valutazione individuale del rischio rispetto al mutuatario effettuata dalla banca intermediaria. Su questa base i beneficiari sono classificati dalle autorità pubbliche in una delle categorie di rating previste nella Comunicazione. Il *rating* stabilito dalla banca è considerato sufficientemente adeguato per valutare il rischio di *default* che grava sul Fondo in base al fatto che la partecipazione massima del Fondo in ogni operazione è del 50% e che le garanzie fornite dal beneficiario, eventualmente, coprono il Fondo e la banca proporzionalmente alla partecipazione al prestito. Di conseguenza, il rischio che grava sul Fondo non potrà mai essere superiore al rischio che grava sulla banca per la medesima operazione. Il *rating* dell'impresa da parte delle banche che accordano prestiti pertanto può essere considerato conforme al mercato ed alla tabella della Commissione pubblicata nella nuova comunicazione sui tassi di riferimento. La Commissione conclude che tale metodo di calcolo permette di calcolare adeguatamente l'equivalente sovvenzione lordo dell'elemento d'aiuto contenuto nei prestiti pubblici e integra correttamente le disposizioni della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Di conseguenza, la Commissione accetta che tale metodo sia utilizzato dalle autorità italiane per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo dell'elemento d'aiuto contenuto nei prestiti pubblici per varie azioni nel settore agricolo e della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. L'aiuto contenuto in tali prestiti pubblici potrà pertanto essere considerato trasparente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. La Commissione accetta che il metodo oggetto della decisione sia utilizzato anche nel quadro dei Programmi di sviluppo rurale, in quanto le autorità italiane si sono impegnate a modificare le misure di cui ai PSR per rendere il metodo compatibile anche con gli articoli 49 e 50-52 del regolamento (CE) n. 1974/2006 .

Obiettivo del Fondo è quello di offrire un ulteriore sostegno all'accesso al credito delle imprese agricole, soprattutto in alcune aree del Paese, dove la

carenza di liquidità deprime fortemente la capacità di accedere ai contributi per la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie, in particolare per i Programmi di sviluppo rurale. Il fondo è progettato per operare in sinergia con le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea e con il sistema creditizio che, nel caso di specie, concorrerebbero alla valutazione del merito creditizio e al finanziamento delle operazioni proposte dai singoli imprenditori. L'erogazione dei finanziamenti, infatti, avviene attraverso il ricorso alle banche. Il fondo, inoltre, può rappresentare un ulteriore strumento di supporto alle Amministrazioni (Ministero, Regioni, Province autonome) per una migliore modulazione della spesa ed una riduzione del rischio disimpegno a carico dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Per questi motivi il **comma 1** integra le possibilità di intervento dell'ISMEA⁵³, disponendo che agisca non solo mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale, ma anche mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. L'assunzione di rischio per garanzie è tipizzata al **comma 3**, mentre al **comma 2** si stabiliscono le modalità di erogazione dei finanziamenti, mediante un decreto interministeriale di cui si dichiara la natura non regolamentare.

La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁵⁴, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Si ricorda inoltre che il Governo, alla Camera, nella seduta n.489 del 21 giugno 2011, ha accolto un ordine del giorno (9/4357-A/55 - Lo Presti, Zaccaria) che lo impegna "a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario".

⁵³ L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

⁵⁴ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Articolo 65

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo

3 marzo 2011, n. 28.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.

4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

L'**articolo 65** esclude dai benefici, previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011⁵⁵, consistenti in una tariffa incentivante, gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole (comma 1), salvaguardando, tuttavia, l'incentivo a favore degli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per coloro che abbiano presentato richiesta entro la medesima data, purché l'impianto entri in esercizio entro un anno, sempre entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 2). Si prevede, inoltre, che rimangano agevolati gli impianti fotovoltaici costruiti a copertura di serre di produzione agricola, con l'applicazione della tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici (comma 3).

Secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa, c'è stata negli ultimi anni "una rapida diffusione degli impianti fotovoltaici a terra con sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola", con impatti distorsivi anche sull'assetto

⁵⁵ D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.*

paesaggistico-territoriale. La relazione, pur evidenziando le limitazioni previste dal decreto legislativo n. 28 del 2011, all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, sottolinea la necessità di "evitare la destinazione ad altro utilizzo di terreni comunque potenzialmente destinabili a produzione alimentare".

Si ricorda che l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, prevedeva nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, al comma 4, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi a condizione che :

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Per i terreni abbandonati da almeno cinque anni 5 non si applicano i limiti suddetti (comma 5).

Il comma 6 stabilisce che le limitazioni non si applichino agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata del decreto legislativo n. 28 del 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 28 del 2011. Per l'abrogazione delle menzionate disposizioni si veda, nel prosieguo della scheda di lettura, il commento al comma 4.

Il **comma 2**, come accennato, mantiene la tariffa incentivante per gli impianti in corso di realizzazione, a condizione che sia stato conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge o sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, purché l'impianto entri in esercizio entro un anno sempre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Detti impianti debbono comunque essere conformi alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame e in particolare rispettare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, contenenti, come sopra illustrato, determinate condizioni per l'installazione degli impianti. I medesimi commi 4 e 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono peraltro abrogati dal successivo comma 4 dell'articolo in esame.

Si rammenta che il titolo abilitativo per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole è costituito (ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003⁵⁶, articolo 12) dall'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative in

⁵⁶ D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.*

materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il **comma 3** prevede che rimangano agevolati gli impianti fotovoltaici costruiti a copertura di serre di produzione agricola, come definite dall'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010.

A tali impianti si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici (definita dalla relazione "tariffa massima"), introducendo quindi una disciplina diversa rispetto al decreto 5 maggio 2010⁵⁷ (Quarto conto energia), che riconosceva a tali impianti una tariffa di incentivazione intermedia.

Al fine di garantire la coltivazione sottostante si impone l'obbligo- contenuto anche nell'art.14 del decreto ministeriale del 5 maggio 2010- di garantire nelle serre un rapporto di proiezione al suolo di superficie coperta dai pannelli fotovoltaici non superiore alla metà della superficie totale della serra stessa. In sostanza la serra deve poter ricevere almeno il 50 per cento di luce per consentire la coltivazione sottostante.

La relazione al disegno di legge in esame evidenzia l'intento, nell'attribuire la tariffa massima di incentivazione alla serra, di "contribuire al mantenimento delle attività aziendali nelle aree agricole, attualmente penalizzate dalle condizioni economiche compresi i costi per l'approvvigionamento energetico".

Si rammenta che l'art. 12 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2010 stabilisce che per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa agevolata individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5 dello stesso decreto. Il successivo art. 14, che fissa premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici, stabilisce che gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi, fra l'altro, di serre hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».

Il **comma 4** abroga i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sopra illustrati, che regolano la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche a terra. Viene fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2 dell'articolo in esame che, si ricorda, prescrive, comunque, il rispetto di tali disposizioni per gli impianti in corso di realizzazione per i quali è garantito, a talune condizioni, l'accesso agli incentivi.

⁵⁷ D.M. 5 maggio 2011, *Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici*.

Articolo 66

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da

quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito

pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato.

L'articolo 66 introduce una nuova normativa - in sostituzione di quella dettata dall'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183⁵⁸ - in materia di alienazione a cura dell'Agenzia del Demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante procedura negoziata per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore superiore a 100.000 euro. Anche le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla presente norma, i beni di loro proprietà a vocazione agricola, avvalendosi dell'Agenzia del Demanio; si prevede altresì che ai terreni alienati non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni.

Come si legge nella Relazione illustrativa, l'articolo 7 della legge n. 183 del 2011, con il quale è stata disciplinata la procedura per la dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, avrebbe fatto emergere immediatamente problemi legati alle modalità di esecuzione delle disposizioni (con il rischio di mancato raggiungimento delle finalità della norma) nonché il rischio di speculazioni legato alla durata troppo breve del vincolo di destinazione d'uso; da qui discenderebbe il carattere d'urgenza della disposizione in esame, che abroga l'articolo 7 citato e ne modifica i contenuti introducendo, tra l'altro, un vincolo di destinazione ad uso agricolo ventennale.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare a cura dell'Agenzia del demanio è effettuata, entro il 30 giugno di ogni anno (anziché entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, secondo la previsione del citato articolo 7), con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

I terreni in questione, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, possono essere di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi

⁵⁸ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85⁵⁹, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali.

L'alienazione viene effettuata:

- mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro;
- mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.

Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato in base ai valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327⁶⁰.

L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile. Ai decreti di individuazione dei terreni da alienare si applicano le disposizioni in tema di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (c.d. "prima cartolarizzazione immobiliare).

Il **comma 2** introduce una disposizione (non presente nell'articolo 7 della legge n. 183 del 2011) che prevede la possibilità per i beni di cui al comma precedente di formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441⁶¹.

Si tratta delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende effettuate da parte di:

- a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote.

Il **comma 3**, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile, attribuisce il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione dei

⁵⁹ Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

⁶⁰ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

⁶¹ Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

terreni ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti dal D.Lgs. n. 185 del 2000⁶².

Si segnala che la normativa citata non contiene una definizione di “giovane imprenditore agricolo”. L’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 228 del 2001 dispone che ai fini dell’applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.

Ai giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati è peraltro consentito l’accesso ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (**comma 5**). Il capo III citato prevede misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Ai sensi del **comma 4** ai contratti di alienazione in parola si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228⁶³.

Si tratta, in estrema sintesi, di agevolazioni fiscali e di riduzione degli onorari notarili ad un sesto che si applicano ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, nonché ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o *mortis causa* ad acquirenti che nell’atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

Il **comma 6** dispone che per i terreni ricadenti all’interno di aree protette l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita da parte del enti gestori.

Il **comma 7** riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, all’alienazione dei loro beni agricoli e a vocazione agricola, compresi quelli attribuiti dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni per la loro massima valorizzazione funzionale ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 2010.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 85 del 2010, concernente il federalismo demaniale, ha previsto l’individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, che ne dispongono nell’interesse della

⁶² Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

⁶³ Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

collettività rappresentata favorendone la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

Per le alienazioni le Regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio, la quale provvede al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato dalla vendita, al netto dei costi sostenuti e documentati.

Il **comma 8**, come già anticipato, pone un vincolo di destinazione ai terreni alienati ai sensi della disciplina in esame, prevedendo che a tali terreni non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che siano decorsi di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il **comma 9** destina le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione in parola - al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte - alla riduzione del debito pubblico.

Per quanto concerne gli enti territoriali, questi devono destinare le relative risorse alla riduzione del proprio debito e - in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente - al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Infine il **comma 10** provvede ad abrogare l'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la cui disciplina viene integralmente sostituita dall'articolo in esame.

Articolo 67

(*Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca*)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. –

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;

b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;

d) attuazione dei sistemi di controllo e

di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;

e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia;

g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003.“

La norma del **comma 1**, nel novellare l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226⁶⁴ semplifica le procedure per l'attuazione delle convenzioni tra le organizzazioni di rappresentanza del settore e la Pubblica Amministrazione ampliandone il campo di operatività.

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 - che definisce i principi (art. 1) ispiratori delle politiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura⁶⁵ - prevedeva che il

⁶⁴ *Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.*

⁶⁵ Viene, poi, fornita la definizione di imprenditore ittico (art. 2), colui, cioè, che esercita, in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. Vengono, poi, definite, le attività connesse a quelle di pesca (art. 3) quali il pesca turismo, l'ittiturismo e la prima lavorazione dei prodotti del mare. Sono istituiti i distretti di pesca (art. 4)

Dicastero agricolo possa promuovere e stipulare con le associazioni di categoria apposite convenzioni (art. 5) per lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela della pesca, oltre a disciplinare di operatività del Fondo centrale per il credito peschereccio.

L'ambito delle convenzioni viene ora esteso all'assistenza tecnica alle imprese di pesca, nell'ambito delle azioni previste dalla Politica Comune della Pesca dell'Unione europea, ed alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito⁶⁶.

La Commissione⁶⁷ ha di recente proposto un'ambiziosa riforma della politica al fine di creare le condizioni di un futuro migliore per la pesca e le risorse ittiche, nonché per l'ambiente marino da cui esse traggono il sostentamento. La riforma contribuirà alla strategia Europa 2020 e la politica verrà sviluppata nel quadro più vasto dell'economia marittima al fine di garantire politiche più coerenti per i mari e le zone costiere dell'Unione europea, favorendo il conseguimento di solidi risultati economici, una crescita inclusiva e una maggiore coesione nelle regioni costiere. Lo scopo conclamato è l'ammodernamento la semplificazione della politica comune della pesca (PCP), per rendere la pesca un'attività sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale. La nuova politica dovrebbe riportare gli *stock* a livelli sostenibili mettendo fine al sovrasfruttamento e fissando possibilità di pesca basate su pareri scientifici. Oltre a garantire a lungo termine ai cittadini dell'UE un approvvigionamento alimentare stabile, sicuro e sano, questa politica mira ad offrire una nuova prosperità al settore alieutico, a mettere fine alla dipendenza dai sussidi ed a creare nuove opportunità di occupazione e di crescita nelle zone costiere.

La misura consiste in un sostegno⁶⁸ al settore della pesca italiana, mirata a favorirne lo sviluppo e la crescita, valorizzarne la multifunzionalità delle imprese

consistenti in aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; la definizione degli stessi è rinviata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole.

⁶⁶ Le regioni possono anch'esse promuovere misure di sostegno creditizio ed assicurativo, destinando, se del caso, a tal fine, le risorse derivanti dalle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio: in parte tali risorse, però, sono state destinate per favorire la capitalizzazione delle imprese da parte di ISMEA - *Finanziaria 2008*, art. 2, co.121, L. n.244/2007 - e per la copertura degli oneri derivanti dal fermo pesca disposto nel 2008 - art. 4-ter, co.2, D.L. n. 97/2008).

⁶⁷ Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato il c.d. pacchetto pesca, così articolato: comunicazione COM(2011)417 sulla riforma della PCP; proposta di regolamento (COM(2011)425) sulla riforma della PCP; proposta di regolamento (COM(2011)416) sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura; comunicazione (COM(2011)424) sulla dimensione esterna della politica comune della pesca; relazione (COM(2011)418) sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP. Il pacchetto di documenti sarà esaminato secondo la procedura legislativa ordinaria. La riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013.

⁶⁸ Per fornire finanziamenti e sostegno tecnico per le iniziative che rafforzano la sostenibilità del settore, opera il Fondo europeo per la pesca (FEP) che dispone di un bilancio di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. I progetti vengono finanziati sulla base di piani strategici e programmi operativi elaborati dalle autorità nazionali. I finanziamenti del FEP sono destinati a cinque settori prioritari: adeguamento della flotta (demolizione dei pescherecci, ecc.); acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e pesca in acque interne (ad esempio per promuovere la transizione verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente); misure di interesse comune (migliorare la tracciabilità o i sistemi di etichettatura, ecc.); sviluppo sostenibile delle zone di pesca (ad esempio per diversificare l'economia locale); assistenza tecnica per finanziare la gestione del fondo.

ittiche e garantirne una sostenibilità⁶⁹ anche economica ai soggetti della filiera. Il Governo non prevede nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, perché gli interventi verranno finanziati attraverso l'utilizzo dei rientri dei mutui concessi nell'ambito del credito peschereccio, con risorse per lo sviluppo del settore che per il Governo sono quantificabili in circa 6 milioni di euro.

⁶⁹ I pescherecci catturano quantità di pesce maggiori di quelle che possono essere ricostituite in condizioni di sicurezza con la riproduzione, esaurendo i singoli stock ittici e mettendo in pericolo l'ecosistema marino. Attualmente, tre stock su quattro sono soggetti a uno sfruttamento eccessivo: l'82% degli stock del Mediterraneo e il 63% degli stock dell'Atlantico. Il settore della pesca registra una diminuzione delle catture e ha di fronte un incerto futuro.

Articolo 68

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle

seguinti: «contributo pari al 5,5 per cento»;

b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

L'articolo in esame - novellando l'art. 1, comma 409, della L. 23 dicembre 2005, n. 266⁷⁰, e successive modificazioni - riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici (ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e i dispositivi su misura).

La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** del presente articolo sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico, da introdurre nella banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati.

La soppressione della tariffa è intesa - come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto - a definire la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516; in particolare, la Commissione europea ha emesso un parere motivato, in cui sostiene che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici⁷¹.

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla **lettera a)** dello stesso **comma 1** incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici.

Tale contributo è commisurato alle spese sostenute dalle suddette imprese nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti (al netto delle spese per il personale addetto, nonché⁷² di quelle per le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, purché

⁷⁰ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

⁷¹ Norme di cui all'art. 4 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, e successive modificazioni, e all'art. 4 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni.

⁷² In base alla norma di esclusione posta dall'art. 2, comma 381, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

tali attività siano svolte in coerenza con i programmi regionali ovvero siano accreditate nei programmi di educazione continua in medicina).

Sulla base di calcolo così determinata si applicava, nella disciplina finora vigente, ai fini della determinazione del contributo, un'aliquota pari al 5 per cento; la novella di cui alla **lettera a)** in esame eleva tale misura a 5,5 punti percentuali.

Si ricorda che il contributo deve essere versato dalle imprese, in conto entrate del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno (entro il medesimo termine le imprese devono dichiarare, mediante autocertificazione, l'ammontare delle spese summenzionate sostenute nell'anno precedente). I relativi proventi sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute e destinati al miglioramento ed al potenziamento delle attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del summenzionato repertorio generale, all'attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, all'effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, all'istituzione di registri di patologie che richiedano l'impiego di dispositivi medici, nonché alla stipulazione di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore.

Articolo 69

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

L'**articolo 69** in epigrafe reca una modifica all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206⁷³. Tale disposizione prevede che il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, il quale per la prima volta intende eseguire le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

La novella qui introdotta abroga il termine temporale di 30 giorni, salvo casi di urgenza, entro il quale il prestatore di servizi è tenuto a fornire tale dichiarazione.

La modifica si rende necessaria in quanto con la procedura di infrazione n. 2010/2143, attualmente allo stadio di messa in mora, la Commissione europea ha rilevato il non corretto recepimento, da parte dell'Italia, dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale articolo prevede che la normativa di uno Stato membro possa richiedere che il prestatore di servizi transfrontaliero presenti anticipatamente la dichiarazione, ma non fissa alcun termine temporale tassativo per tale adempimento. Il termine di 30 giorni previsto dal testo originario dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 206 del 2007 si configurerebbe quindi, secondo le argomentazioni della Commissione, quale onere non previsto dalla legislazione comunitaria posto in capo al prestatore di servizi per l'accesso al mercato italiano.

Si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata, in base alla rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai diversi ministeri, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come disciplinato dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 206.

Si segnala che l'articolo 26 del disegno di legge A.C. n. 4623-A (legge comunitaria 2011), all'esame dell'assemblea della Camera dei deputati al momento della redazione della presente scheda, è identico al presente articolo 69.

⁷³ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

Articolo 70

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)

1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-*bis*, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

Il **comma 1** attinge alla dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39⁷⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in origine destinato alle zone franche urbane.

Si ricorda che già l'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁷⁵, come modificato dalla relativa legge di conversione, aveva previsto che le risorse previste per le zone franche urbane⁷⁶ fossero utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi fosse coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero"⁷⁷ e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n.

⁷⁴ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.*

⁷⁵ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁷⁶ L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*), così come modificato dall'articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, ha previsto l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo. Si segnala che nel corso dell'esame in sede referente in Senato del disegno di legge n. 2518 (Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), il Relatore propose il seguente emendamento: "Sono fatte salve le "zone franche urbane" di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili" (2.5003, poi non accolto).

⁷⁷ La possibilità di istituire nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero, nelle quali attribuire vantaggi anche di tipo amministrativo alle nuove iniziative produttive, era prevista dal D.L. 78/2010.

14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La relativa dotazione ora può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti *de minimis*⁷⁸ a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-*bis*, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

Si rileva che all'articolo 2 comma 3 dell'allegato 1 alla citata raccomandazione, nella categoria delle PMI, definisce anche la microimpresa ("*un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro*"), in riferimento alla quale la linea di politica legislativa assolutamente dominante⁷⁹ è quella della piena equiparazione - quanto a benefici - alle piccole e medie imprese, che vengono citate nel comma in esame.

⁷⁸ Si ricorda che gli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti *de minimis*), sono quegli aiuti che, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi. Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza. Fino al 2006, il tetto dell'aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro. L'art. 1 del citato Regolamento precisa che la disciplina degli aiuti "*de minimis*" non riguarda, tra l'altro, i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l'industria carboniera e le imprese in difficoltà, le attività connesse all'esportazione, nonché gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Per ciò che specificamente attiene al settore del trasporto, l'articolo 2 del citato Regolamento CE n. 1998 prevede che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «*de minimis*» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

⁷⁹ Nella legge 11 novembre 2011, n. 180 (*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*) all'articolo 5 comma 1 lettera a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

Articolo 71

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione

tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.

5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n.1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n.1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

L'articolo 71 contiene l'oggetto e l'ambito di applicazione degli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel capo II del decreto-legge in esame: "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali".

La delega per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE era contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 39 della legge 96/2010⁸⁰). A seguito della scadenza, il 15 marzo 2011, del termine di recepimento, la Commissione europea ha avviato il 18 maggio 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e il successivo 24 novembre ha inviato un parere motivato. Lo schema di decreto di recepimento della direttiva (atto n. 380) è stato esaminato dalle Commissioni parlamentari nel mese di luglio del 2011, ma l'*iter* non si è compiuto.⁸¹

Il comma 1 stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, con l'eccezione, tuttavia, secondo quanto previsto dal comma 5, dei diritti dovuti per l'assistenza al volo, di quelli per l'assistenza a terra e di quelli per l'assistenza ai disabili.

Il comma 2 istituisce l'Autorità nazionale di vigilanza (individuata dal successivo articolo 73, nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, nell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC).

L'Autorità svolge compiti di regolazione economica, nonché di vigilanza negli aeroporti ove i servizi sono forniti in regime di esclusiva, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti aeroportuali, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

Sono fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 250/1997⁸²:

- a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente;
- b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;
- c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;
- d) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma;

⁸⁰ Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009".

⁸¹ Da notizie di stampa si è appreso che la Presidenza della Repubblica non avrebbe condiviso il contenuto dello schema predisposto dal Governo. Trasporto aereo: il Quirinale boccia il dlgs sugli aeroporti (Sole) Non coerenza con direttiva Ue e profili anticoncorrenziali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ott - Il Quirinale ha bocciato il decreto legislativo sugli aeroporti, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 6 ottobre scorso. Lo scrive 'Il Sole 24 Ore'. I motivi che hanno spinto il Capo dello Stato a non emanare il provvedimento sono un eccesso di delega, una non coerenza con la direttiva Ue di riferimento e profili anticoncorrenziali. Il decreto varato dal Governo, spiega il quotidiano, prevedeva, tra le altre cose, uno snellimento delle procedure per l'approvazione dei diritti aeroportuali. Zam (RADIOCOR) 13-10-11 10:36:52 (0104) 5 NNNN.

⁸² Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)".

- e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d).

Il comma 3 fissa le caratteristiche dei modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che sono orientati:

- ai costi delle infrastrutture e dei servizi:
- a obiettivi di efficienza nonché:
 - nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale:
 - all'incentivazione degli investimenti correlati anche:
 - all'innovazione tecnologica:
 - alla sicurezza dello scalo:
 - alla qualità dei servizi.

Il comma 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73:

- trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.

Il comma 5 dispone che le disposizioni di cui al presente Capo (articoli da 71 ad 82 "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali") non si applicano:

- ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006;
- ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Il regolamento (CE) n.1794/2006⁸³, entrato in vigore il 14 dicembre 2006, stabilisce le misure necessarie per l'elaborazione di un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea coerente con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta.

⁸³ Il Reg. (CE) 6-12-2006 n. 1794/2006 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.

La direttiva 96/67/CE⁸⁴, entrata in vigore il 14 novembre 1996, è stata recepita dalla legge 128/1998⁸⁵ e dal decreto legislativo 18/1999⁸⁶.

Il regolamento 1107/2006⁸⁷, entrato in vigore il 15 agosto 2006, stabilisce una serie di regole per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che per garantire loro assistenza; si applica alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.

La relazione illustrativa afferma che essendo scaduto il termine per l'esercizio della delega legislativa volta a recepire la direttiva 2009/12/CE⁸⁸, al fine di interrompere la procedura d'infrazione europea, si è reso urgente provvedere con il decreto-legge in commento.

La relazione tecnica quantifica la misura dei diritti per il finanziamento dell'istituenda autorità, che l'articolo 73, comma 2, individua nella Direzione diritti aeroportuali dell'ENAC: il costo annuo di tale direzione è 2 miliardi e 400.000 € circa, il traffico annuo passeggeri è stimabile in 140 milioni e quindi la misura dei diritti sarebbe di 0,0171 €.

La direttiva 2009/12/CE

La direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali rappresenta l'ultimo atto adottato dal legislatore comunitario nell'ambito del percorso volto a garantire l'effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri (art. 1).

Il provvedimento stabilisce, dunque, criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la

⁸⁴ Direttiva 15-10-1996 n. 96/67/CE “*Direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità*”.

⁸⁵ Legge 24 aprile 1998, n. 128 “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)*”.

⁸⁶ Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 98 “*Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità*”.

⁸⁷ Il Reg. (CE) 5-7-2006 n. 1107/2006 è relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

⁸⁸ Direttiva 11 marzo 2009, n. 12 concernente i diritti aeroportuali. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 39 della legge 96/2010 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (380). Il decreto non è stato emanato.

non discriminazione (art. 3), la trasparenza (art. 7) e la consultazione delle compagnie aeree (art. 6) qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare a fronte delle misure di sicurezza, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro (art. 11).

In sintesi, l'approvazione della direttiva sopra esposta assume particolare rilievo in relazione alle questioni connesse ai costi della sicurezza aerea in Europa, aumentati anche a seguito dei significativi provvedimenti che l'Unione europea ha adottato per garantire la protezione dei viaggiatori nel settore dell'aviazione.

Premesso che la copertura dei costi inerenti alla sicurezza dell'aviazione è regolamentata a livello nazionale, è opportuno segnalare come, da una parte, le informazioni fornite ai passeggeri su tali costi possano molto spesso apparire inadeguate, dall'altra, le compagnie aeree non siano consultate sistematicamente in tutti gli aeroporti dell'UE in ordine a tale problematica. Questa condizione impedisce che si crei un'autentica parità di condizioni tra gli aeroporti e le compagnie aeree, parità che, a giudizio degli operatori del settore, risulta fondamentale nella situazione particolarmente critica in cui versa l'intero settore dell'aviazione.

La Commissione ha più volte segnalato come, per garantire una concorrenza leale e non distorta fra compagnie aeree e fra aeroporti, sia essenziale fissare diritti per le misure di sicurezza che siano non discriminatori e strettamente aderenti ai costi.

Per le motivazioni anzidette la Commissione europea ha proposto, nell'ambito della direttiva 2009/12, i seguenti principi comuni per la riscossione dei diritti connessi alle misure di sicurezza negli aeroporti della Comunità:

- non discriminazione: i diritti per le misure di sicurezza non devono creare discriminazioni fra i passeggeri del trasporto aereo o fra le compagnie aeree;
- consultazione: le compagnie aeree devono essere consultate sui diritti per le misure di sicurezza obbligatoriamente e periodicamente (almeno una volta all'anno). Prima di prendere una decisione, gli aeroporti devono tener conto dei pareri delle compagnie aeree e, se non viene raggiunto un accordo, devono giustificare le loro decisioni;
- trasparenza: la trasparenza deve essere garantita a tre livelli distinti:
 - a livello degli aeroporti. Le compagnie aeree devono ricevere informazioni dagli aeroporti sugli elementi che servono da base per determinare l'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza (ad esempio, servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti riscossi, metodo di calcolo e investimenti previsti);
 - a livello delle compagnie aeree. Per consentire agli aeroporti di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare i loro investimenti futuri e adeguare al meglio le loro infrastrutture di sicurezza, occorre che le compagnie aeree mettano a disposizione in tempo utile, ad esempio, tutte le loro previsioni di traffico;
 - a livello degli Stati membri. È importante assicurare la

trasparenza con riguardo all'impatto economico delle misure di sicurezza nazionali più severe rispetto ai requisiti dell'UE;

- aderenza ai costi: i diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza e devono tener conto degli aiuti e delle sovvenzioni erogati dalle autorità per garantire la sicurezza, del costo del finanziamento delle infrastrutture e dei costi delle installazioni e delle operazioni di sicurezza;
- autorità di vigilanza indipendente e risoluzione di controversie: in ciascuno Stato membro deve essere istituita un'autorità indipendente atta ad assicurare la corretta applicazione delle misure nonché una procedura per la risoluzione delle controversie fra gli aeroporti e gli utenti.

La direttiva, come detto, riguarda tutti gli scali comunitari con un traffico annuale superiore a 5 milioni di movimenti passeggeri e ciascun aeroporto con il maggior traffico di ogni Stato membro, allo scopo di regolamentare i principali aspetti delle tasse aeroportuali e le modalità con cui queste ultime vengono fissate, secondo i principi della non discriminazione e della trasparenza.

Gli utenti che pagano il gestore aeroportuale per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi, dovranno essere trattati tutti allo stesso modo con il diritto di essere consultati (almeno una volta all'anno) ed informati sulle questioni che riguardano lo scalo (si pensi, ad esempio, alla messa in opera di nuovi progetti di infrastruttura). In tal senso, per quanto possibile, i ritocchi alle tariffe e le modifiche fatte al sistema dovranno essere frutto dell'accordo tra gestore aeroportuale ed utenti. Questo traguardo potrà essere raggiunto sia attraverso un'informazione precoce del gestore rispetto ai cambiamenti da effettuare (minimo 4 mesi prima dell'entrata in vigore), sia con consultazioni sulle eventuali modifiche proposte. Inoltre, gli utenti dell'aeroporto dovranno avere periodicamente dal gestore aeroportuale informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali; mentre dal canto loro gli utenti dovranno fornire, per tempo, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo ed i loro particolari suggerimenti e richieste.

A dirimere tutte le eventuali contestazioni sarà chiamata un'autorità di vigilanza nazionale indipendente, istituita da ciascun Stato membro, che avrà anche il compito di far sì che le misure adottate per conformarsi alla direttiva siano corrette. Ciascuno di questi organismi, secondo quanto disposto dall'art. 11, dovrà godere della massima indipendenza di giudizio senza alcuna correlazione, né a livello giuridico, né funzionale, con qualsiasi gestore aeroportuale e compagnia aerea; un'autonomia garantita dal fatto che ogni autorità potrà essere finanziato con apposite tasse a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali.

La direttiva puntualizza poi, all'art. 9, che gli Stati membri dovranno promuovere dei negoziati tra gestore aeroportuale e rappresentanti o associazioni degli utenti dell'aeroporto, per concludere un accordo sulla qualità dei servizi forniti dal gestore aeroportuale. Sarà comunque possibile per il gestore offrire trattamenti personalizzati, variando la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti. In tal caso l'importo dei diritti aeroportuali potrà subire variazioni in funzione, appunto, della personalizzazione dei servizi offerti.

Infine, tra le altre regole fissate dalla direttiva, è previsto che i Paesi comunitari avranno facoltà di autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad adottare un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente per l'intera rete o per gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza.

Il termine ultimo per recepire la direttiva (pubblicata nella G.U.C.E. del 14 marzo 2009) è il 15 marzo 2011.

Regolazione del trasporto aereo

Nel settore del trasporto aereo, l'organismo cui sono attribuite funzioni di regolazione è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con D.Lgs. n. 250/1997, un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, posto sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'ENAC sono attribuite funzioni in materia di: regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo; razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali; istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione; definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo; regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.

Diritti aeroportuali

Il decreto-legge 216/2011 (articolo 11, comma 3) proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, in materia di determinazione dei diritti aeroportuali.

Il termine è quello previsto per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come dettato dall'art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993 (art. 21-bis, co. 1, primo periodo); viene correlativamente, prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma (art. 21, co. 1, secondo periodo).

Il citato articolo 21-bis del D.L. 248 ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione

programmato.

Il termine del 31 dicembre 2008 è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 28 del D.L. 207/2008 e al 31 dicembre 2010 dall'articolo 5, co. 6 del D.L. 194/2009. Quest'ultima norma ha anche stabilito la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010. Il D.L. 225/2010 (Proroga termini 2011) ha fissato il termine al 31 marzo 2011; da ultimo, con D.P.C.M. 25 marzo 2011, recante “*Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, il termine è stato infine prorogato al 31 dicembre 2011.

I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge n. 324/1976 sono il diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, il diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, e il diritto per l'imbarco passeggeri. La riscossione di tali diritti, posti a carico delle compagnie aeree, consente alle società di gestione degli aeroporti il recupero del costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, che le società stesse mettono a disposizione delle compagnie.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993, la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto: di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge 216/2011 motiva la necessità della proroga in relazione al fatto che l'emanazione dei decreti previsti dalla citata legge n. 537/1993 è condizionata al completamento del complesso procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali. Inoltre, risulta ancora in corso la disciplina di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame,

prevede una fase di delega legislativa.

La delega per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE è contenuta nella legge comunitaria 2009 (articolo 39 della legge 96/2010). A seguito della scadenza, il 15 marzo 2011, del termine di recepimento, la Commissione europea ha avviato il 18 maggio 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e il successivo 24 novembre ha inviato un parere motivato. Lo schema di decreto di recepimento della direttiva (atto n. 380) è stato esaminato dalle Commissioni parlamentari nel mese di luglio del 2011; il decreto non è stato ancora emanato.

Va anche ricordato che, nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2011 (C 4623) è stato presentato un emendamento che riproduce in larga parte i contenuti dello schema di decreto.

La legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE. In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201 dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipolino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

Articolo 72 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;

d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

L'articolo 72 contiene la definizione delle espressioni utilizzate negli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel capo II del decreto-legge in esame: "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali":

a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;

d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei

servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

- e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

Articolo 73 *(Autorità nazionale di vigilanza)*

1. Nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto le funzioni dell'Autorità di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 71, comma 3, attribuite all'Autorità di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC è istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.

4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico

amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.

5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.

6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo.

L'articolo 73, nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, affida le funzioni di autorità di vigilanza e regolazione economica dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare di alcuni diritti aeroportuali ad una nuova direzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Istituisce un nuovo

“diritto aeroportuale” a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali.

Il comma 1, nelle more dell’istituzione dell’autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 36, comma 1, del presente decreto, affida le funzioni dell’Autorità di vigilanza all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

Il comma 2 istituisce:

- al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all’articolo 71, comma 3, attribuite all’Autorità di vigilanza;
- nell’ambito dell’ENAC;
- la «Direzione diritti aeroportuali», definita quale apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all’entrata in vigore del presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

Il comma 3 separa, al fine di garantire l’autonomia, l’imparzialità e l’indipendenza dell’Autorità di vigilanza, l’attività della Direzione, di cui al comma 2, dalle altre attività svolte dall’ENAC mediante:

- apposite regole amministrative e contabili;
- efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.

Il comma 4 individua l’organico della Direzione diritti aeroportuali, costituito da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell’ENAC provvede all’individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all’entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell’ambito della Direzione centrale sviluppo economico.

Il comma 5, al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell’Autorità di vigilanza, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa istruttoria dell’ENAC, la fissazione della misura di un nuovo diritto aeroportuale a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all’articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.

La relazione tecnica quantifica la misura del nuovo diritto aeroportuale dovuta dai passeggeri: il costo annuo della nuova direzione è 2 milioni di € circa, il

traffico annuo passeggeri è stimabile in 140 milioni e quindi la misura del nuovo diritto aeroportuale sarebbe di 0,0171 € a passeggero.

Si rileva che non viene quantificata la misura del “diritto aeroportuale” dovuto dai gestori aeroportuali e dagli utenti diversi dai passeggeri.

Il comma 6 demanda al decreto, di cui al comma 5, di disciplinare in ordine:

- alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale;
- all'eventuale adeguamento della misura;
- alla riduzione del contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità.

Articolo 74 *(Reti aeroportuali)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.

2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1.

3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.

L'articolo 74 disciplina il procedimento di individuazione delle reti aeroportuali presenti in Italia. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente.

Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, la designazione delle reti aeroportuali sul territorio italiano.

Il comma 2 consente all'Autorità di vigilanza di autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1.

Il comma 3 consente all'Autorità di vigilanza:

- nel rispetto della normativa europea;
- informandone:
 - la Commissione europea;
 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - il Ministero dell'economia e delle finanze;
- di autorizzare il gestore aeroportuale ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.

La soglia di 5 milioni di passeggeri annui corrisponde al limite stabilito per l'applicazione della direttiva comunitaria 2009/12⁸⁹ e individua pertanto gli aeroporti di rilevanza comunitaria. In tale nozione potrebbe essere assorbita anche la nozione di aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale, prevista dal codice della navigazione (articolo 698).

⁸⁹ Direttiva 11 marzo 2009, n. 12 concernente i diritti aeroportuali. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 39 della legge 96/2010 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (380). Il decreto non è stato emanato.

Articolo 75
(Non discriminazione)

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Il comma 1 prevede che l'applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. Fermo questo principio, è comunque consentita una modulazione dei diritti aeroportuali giustificata da motivi di interesse pubblico e generale, compresi quelli ambientali, utilizzando criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Rispetto alla direttiva 2009/12/CE⁹⁰, oggetto di recepimento da parte degli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel capo II del decreto-legge in esame, la disposizione in commento richiede anche che la modulazione abbia un impatto economico neutro per il gestore.

⁹⁰ Direttiva 11 marzo 2009, n. 12 concernente i diritti aeroportuali. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 39 della legge 96/2010 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (380). Il decreto non è stato emanato.

Articolo 76

(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.

2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.

3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una

consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.

4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC – Direzione centrale infrastrutture aeroporti – che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.

5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.

6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

L'articolo 76 fissa il procedimento ed i principi per la determinazione dei diritti aeroportuali da parte dell'Autorità di vigilanza.

Il comma 1 prevede che l'Autorità di vigilanza, al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali:

- rispetta i principi ed i criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 203/2005⁹¹;
- predispone specifici modelli tariffari:
- calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato;
- al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.

Il citato decreto-legge 203/2005 (articolo 11-*nonies*) disciplina i diritti aeroportuali, cioè i corrispettivi a carico dei passeggeri per l'imbarco e quelli a carico dei vettori, novellando i commi da 10 a 10-*quater* della legge 537/1993⁹².

L'articolo 10, comma 10, della citata legge 537/1993 prevede che la misura dei diritti aeroportuali è determinata per i singoli aeroporti:

- sulla base di criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 51 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del procedimento, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

- a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
- b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
- d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
- e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

⁹¹ Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

⁹² Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica".

Il comma 2 prevede che il gestore aeroportuale:

- individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall’Autorità ai sensi del comma 1;
- previa consultazione degli utenti degli aeroporti;
- lo sottopone all’Autorità di vigilanza che:
 - verifica la corretta applicazione del modello tariffario;
 - in coerenza anche agli obblighi di concessione.

Il comma 3 istituisce una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all’anno, dell’utenza aeroportuale.

Il comma 4 consente all’Autorità di vigilanza, motivatamente, di:

- richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate;
- disporre che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall’ENAC – Direzione centrale infrastrutture aeroporti – che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.

Il successivo articolo 78 prevede la conclusione di accordo tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

Il comma 5 demanda all’Autorità di vigilanza la pubblicazione di una relazione annuale sull’attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.

Il comma 6 si occupa degli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo; per questi l’Autorità individua entro sessanta giorni dall’inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell’effettivo valore dei beni fruiti dall’utenza.

Articolo 77 *(Trasparenza)*

1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:

a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;

c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;

d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;

f) qualsiasi finanziamento erogato da

autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;

g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;

h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.

3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:

a) le previsioni del traffico;

b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;

c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;

d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

L'articolo 77 disciplina le procedure di consultazione tra utenti e gestori aeroportuali.

Il comma 1, si riferisce alle consultazioni di cui all'articolo 76, comma 3, che:

- istituisce una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento;
- garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.

In relazione a tale procedure l'Autorità di vigilanza dispone che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

Il comma 2 indica il contenuto delle informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, che comprendono:

- a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
- b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
- c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;
- d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
- e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
- f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
- g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;
- h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
- i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.

L'articolo 7 della direttiva 2009/12/CE⁹³, oggetto di recepimento da parte degli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel capo II del decreto-legge in esame, al

⁹³ Direttiva 11 marzo 2009, n. 12 concernente i diritti aeroportuali. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 39 della legge n. 96 del 2010 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (380). Il decreto non è stato emanato.

punto b) non fa riferimento ai metodi di tariffazione pluriennale e la previsione di cui al comma 2, lettera c) non è presente.

Il comma 3 prevede che gli utenti possano comunicare al gestore aeroportuale (affidando all'Autorità di vigilanza poteri in tal senso) prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:

- a) le previsioni del traffico;
- b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
- c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
- d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

Il comma 4 dispone che le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

Articolo 78 *(Norme di qualità)*

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla

qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.

2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.

3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

L'articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di un accordo tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

Il comma 1 demanda all'Autorità di vigilanza, ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'adozione delle misure necessarie per consentire:

- al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento;
- di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio;
- con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.

Il comma 2 dispone che l'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.

Il comma 3 prevede che i negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

Articolo 79 *(Differenziazione dei servizi)*

1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.

2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva,

trasparente e non discriminatoria.

3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.

L'articolo 79 disciplina qualità e estensione di particolari servizi, terminali o parti di terminali degli aeroporti, per fornire servizi personalizzati ovvero terminali o parti di terminali specializzati.

Il comma 1 consente all'Autorità di vigilanza di:

- autorizzare il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari:
 - servizi;
 - terminali;
 - parti dei terminali degli aeroporti;
- allo scopo di:
 - fornire servizi personalizzati;
 - un terminale o una parte di terminale specializzato.

Il comma 2 prevede la differenziazione dell'ammontare dei diritti aeroportuali, in funzione:

- della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi;
- di qualsiasi altra motivazione:
 - oggettiva;
 - trasparente;
 - non discriminatoria.

Il comma 3 disciplina il caso in cui il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato, ecceda il numero di utenti che è

possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto; in tale fattispecie l'accesso è stabilito in base a criteri, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza:

- pertinenti;
- obiettivi;
- trasparenti;
- non discriminatori.

Articolo 80

(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)

1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b) consultazione degli utenti aeroportuali;

c) non discriminazione;

d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e *standard* di servizio reso.

2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

L'articolo 80 concerne le gestioni aeroportuali dove le infrastrutture e i servizi sono offerti in regime di esclusiva ove, quindi, non vi sono alternative per gli utenti che utilizzano le infrastrutture o richiedono i servizi.

Le gestioni aeroportuali in esclusiva sono quelle denominate anche a gestione totale. Leggi speciali qualificano come tali le gestioni aeroportuali di: Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Linate e Malpensa, Venezia Tessera, Torino Caselle, Genova, Bergamo. Le gestioni totali previste dal Decreto ministeriale 521/1997⁹⁴ sono: Bari,

⁹⁴ Ministero dei trasporti e della navigazione, decreto 12 novembre 1997, n. 521 "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre

Brindisi, Foggia, Taranto, Napoli, Firenze, Olbia, Bologna, Pisa, Cagliari, Catania, Palermo, Ronchi dei legionari, Alghero, Pescara, Verona Villafranca, Lamezia Terme.

Il comma 1 dispone che l'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali siano applicati i seguenti principi:

- a) correlazione ai costi;
- b) trasparenza;
- c) pertinenza;
- d) ragionevolezza;
- e) consultazione degli utenti aeroportuali;
- f) non discriminazione;
- g) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e *standard* di servizio reso.

Il comma 2 demanda all'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, l'adozione di provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

Il comma 3 prevede che, per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

Il comma 4 detta la procedura per la contestazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, al gestore aeroportuale, delle violazioni, di cui al comma 2:

- comunicazione scritta;
- termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

Il comma 5 consente al gestore aeroportuale, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, di presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

Il comma 6 dispone che l'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, adotti i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato”.

Articolo 81
(Aeroporti militari aperti al traffico civile)

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

Il comma 1 dispone che:

- nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile;
- si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare:
 - che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

Articolo 82

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Le amministrazioni interessate

Il comma 1 dispone che dall'attuazione degli articoli da 71 ad 82, ricompresi nel capo II del decreto-legge in esame, recante "Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali", non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 impone alle amministrazioni interessate di provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 83

(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 68 del decreto comma 1-*bis* è soppresso.
legislativo 10 febbraio 2005, n.30, il

La Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2010/4188 in tema di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali, giudicando negativamente la previsione del comma 1-*bis* dell'art. 68 del Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 30/2005: esso, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/83/CE, impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto.

Il **comma 1** accoglie il rilievo prevedendo che, all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-*bis* è soppresso.

Peraltro, si segnala che ad analoga abrogazione tende un emendamento approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 19 gennaio 2012, a conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge comunitaria 2011 (Atto Camera n. 4623).

Articolo 84

(*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3bis. I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di

altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento";

c) All'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

L'**articolo 84** reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107⁹⁵, dirette a prevedere l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

Non è conforme alle regole sulle fonti modificare un regolamento con una fonte primaria, quale un decreto-legge.

La norma in esame viene definita "necessaria ed urgente" dalla Relazione illustrativa, in quanto diretta a risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/4387, attualmente allo stadio di parere motivato, con la quale la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di rendere conforme al diritto europeo l'intera normativa in materia di tasse portuali che gravano sul trasporto marittimo di cabotaggio, sia in arrivo che in partenza da porti italiani, come fissate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 1 novella l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009, con il quale viene disciplinata la tassa di ancoraggio.

⁹⁵ Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si ricorda che sono assoggettate al pagamento di una tassa di ancoraggio, per ogni tonnellata di stazza netta, le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorché non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1.

Per effetto della modifica apportata dalla norma in esame si prevede che per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea (e non più, pertanto, provenienti o dirette all'estero, come stabilito dal testo previgente), aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio si applica altresì, in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci.

La **lettera b)** aggiunge invece il comma 3-*bis* all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009, con cui è disciplinata la tassa portuale.

Si ricorda che nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonché negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1, è dovuta una tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote previste in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico.

Con il comma 3-*bis* viene pertanto stabilito che i trasporti fra porti nazionali e quelli fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione sia della tassa di ancoraggio sia della tassa portuale.

La **lettera c)**, infine, a fini di coordinamento modifica l'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009 contenente la tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale, indicando nell'intestazione della stessa tabella il riferimento all'aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario.

Si evidenzia che, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, le modifiche recate dall'articolo in esame avrebbero in un certo senso carattere meramente "formale" in quanto espliciterebbero sul piano legislativo una prassi interpretativa e applicativa già in atto da tempo.

Articolo 85

(Sperimentazioni cliniche multicentriche)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";

c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti

alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento";

d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;

e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";

f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore".

Il **presente articolo** modifica la disciplina della procedura relativa alle sperimentazioni cliniche multicentriche sull'uomo di medicinali per uso clinico⁹⁶.

Si ricorda che la sperimentazione clinica multicentrica⁹⁷ è effettuata - in base ad un unico protocollo - in più di un centro e, di conseguenza, viene eseguita da più sperimentatori; i centri in cui si svolge la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia oppure o in Italia ed in altri Stati.

La procedura per le sperimentazioni multicentriche contempla⁹⁸ un parere unico da parte del comitato etico⁹⁹ della struttura italiana alla quale afferisce lo sperimentatore coordinatore per l'Italia - comitato che è denominato dalla novella di cui al **presente articolo** comitato etico coordinatore -. Il parere favorevole espresso da tale comitato può essere soltanto accettato o rifiutato nel suo complesso (in maniera adeguatamente motivata) da parte dei comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione. In sede di tale valutazione, secondo la disciplina finora vigente, questi ultimi comitati avevano competenza nel giudicare tutti gli aspetti del protocollo; la novella di cui al **presente articolo**

⁹⁶ La disciplina sulle sperimentazioni cliniche sull'uomo di medicinali per uso clinico è posta dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 (*Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico*).

⁹⁷ In base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. n. 211.

⁹⁸ Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 211.

⁹⁹ Riguardo alla nozione di comitato etico, cfr. l'art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 211.

circoscrive invece l'ambito della valutazione alla fattibilità locale della sperimentazione - fermo restando che il parere favorevole del comitato etico coordinatore può essere soltanto accettato o rifiutato nel suo complesso -.

Si ricorda che i comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione possono anche¹⁰⁰: comunicare osservazioni al comitato etico coordinatore prima dell'espressione del parere da parte di quest'ultimo; definire modifiche¹⁰¹ alla formulazione del consenso informato, limitatamente ai soggetti in sperimentazione presso il proprio centro, e subordinare all'accettazione di tali modifiche la partecipazione alla sperimentazione.

In merito alla disciplina generale, si ricorda che il promotore della sperimentazione può iniziare la sperimentazione clinica dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico competente e qualora le autorità competenti non gli abbiano comunicato obiezioni motivate¹⁰².

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto osserva che la novella di cui al **presente articolo** è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria 2010/4212 (la quale è attualmente allo stadio di costituzione in mora); in particolare, come ricorda la relazione illustrativa, la Commissione europea ha rilevato che la disciplina interna fino ad ora vigente prevedeva una pluralità di interventi consultivi, contrastanti con "la finalità di semplificazione e velocizzazione" sottostante alla normativa comunitaria sul parere unico¹⁰³.

¹⁰⁰ Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 7 del D.Lgs. n. 211.

¹⁰¹ Nell'ambito della valutazione summenzionata del parere favorevole del comitato etico coordinatore.

¹⁰² Cfr. l'art. 7, comma 1, ultimo periodo, e l'art. 9 del D.Lgs. n. 211, e successive modificazioni.

¹⁰³ Il parere unico per le sperimentazioni cliniche multicentriche è stabilito dall'art. 7 della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001.

Articolo 86

(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)

1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n.350, il secondo periodo è soppresso.

2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n.350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara

pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 86 intende fare fronte alla procedura di infrazione comunitaria 2011/4079, con la quale la Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, quando invece le regole europee richiedono la gara pubblica.

Il comma 1 sopprime il secondo periodo dell'articolo 4, comma 171, della legge 350/2003¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

La richiamata disposizione consta di un solo periodo e, quindi, il comma 1 deve essere riformulato.

L'articolo 4, comma 171, della legge 350/2003 prevede che, al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza

Il comma 2 conferma che:

- la convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi:
 - stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004;
 - approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004;
- termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

Il comma 3 prevede che:

- alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dal citato articolo 4, comma 171, della legge 350/2003 nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
- nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
 - dà adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato;
 - trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione;
 - decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

Il comma 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato:

- volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio;
- tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

Il comma 5 dispone che le attività di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione del 29 luglio 2008 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro delle attività produttive, ha svolto osservazioni in ordine alle problematiche concorrenziali conseguenti all'affidamento diretto *ex lege*, a Poste Italiane S.p.A., dei servizi di gestione dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche. In particolare, il citato articolo 4, comma 171, della legge 350/2003 ha prescritto al Ministero delle infrastrutture e trasporti la stipulazione di una convenzione con Poste Italiane S.p.A. al fine di predisporre idonei sistemi per la gestione dei pagamenti dovuti in relazione a pratiche di motorizzazione, senza oneri per lo Stato. In esecuzione di tale previsione legislativa, in data 22 marzo 2004, è stata stipulata la Convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti, successivamente approvata dai Ministri di Infrastrutture e Trasporti ed Economia e Finanze con Decreto del 3 maggio 2004. La gestione di tali pagamenti è stata quindi affidata in esclusiva all'operatore postale che opera facendo ricorso in via prevalente, se non esclusiva, alla propria rete. L'Autorità effettua alcune considerazioni sia in merito all'affidamento diretto a Poste del servizio di informatizzazione dei pagamenti, sia in relazione all'attuale stato di attuazione della convenzione in rapporto agli originali obiettivi della legge 350/2003. Quanto al primo punto, l'Autorità ricorda di aver già più volte segnalato come le procedure di evidenza pubblica debbano essere considerate lo strumento principe per perseguire l'interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato. Il ricorso all'affidamento diretto deve essere quindi eccezionale: al fine di garantire all'utente il raggiungimento di obiettivi di efficienza al minor prezzo possibile, occorre, infatti, assicurare che il servizio sia affidato in seguito ad un pieno e ampio confronto competitivo. Nel caso di specie, in particolare, deve aggiungersi che attualmente Poste Italiane riveste una posizione peculiare in quanto, da un lato, risulta concessionaria del servizio postale universale e, dall'altro, in virtù di detta concessione, è titolare di una rete distributiva capillare non paragonabile a quella di altri operatori e utilizzata per il collocamento di vari prodotti/servizi del settore bancario, finanziario e assicurativo. Al fine di assicurare l'assenza di effetti distortivi della concorrenza nel settore dei sistemi di pagamento, l'Autorità ritiene auspicabile che venga stimolato e garantito lo sviluppo di un reale contesto competitivo attraverso l'ampliamento degli strumenti e delle reti utilizzabili per effettuare i pagamenti connessi alle pratiche automobilistiche, così evitando, da un lato, vantaggi competitivi non replicabili da parte degli altri operatori del settore bancario/finanziario rispetto a Poste Italiane, dall'altro una limitazione dei servizi per l'utenza con commissioni – o parti di esse - non esito del confronto concorrenziale sul mercato ma determinate in base a convenzioni bilaterali.

La relazione illustrativa afferma che la norma intende fare fronte alla procedura di infrazione comunitaria 2011/4079, con la quale la Commissione

contesta alla Repubblica italiana di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio, quando invece le regole europee richiedono la gara pubblica.

La relazione illustrativa fa riferimento alla soppressione del secondo periodo, dell'articolo 4, comma 171, della legge 350/2003 che però, come si è visto, non esiste. La relazione tecnica, invece, si riferisce all'articolo 4, comma 171, della legge 350/2003.

Articolo 87

(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)

1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206."

2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-*bis*, che intendono esercitare l'attività di

rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale."

Il presente articolo introduce due modifiche al codice della proprietà industriale¹⁰⁵. L'articolo 201 del codice stabilisce che nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi può essere conferito mandato ad essere rappresentati soltanto agli iscritti nell'albo dei consulenti in proprietà industriale ovvero ad avvocati iscritti nel proprio albo. Lo stesso articolo stabilisce, peraltro, che nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato in relazione a tali procedimenti. Il **comma 1** del presente articolo, aggiunge un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 201 del codice: esso prevede che i cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato possono essere iscritti all'albo dei consulenti. Il successivo **comma 2**, modificando l'articolo 203 del medesimo codice, stabilisce che i suddetti prestatori transfrontalieri di servizi di consulenza in materia di proprietà industriale, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo, devono intendersi automaticamente iscritti all'albo a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività resa dal professionista transfrontaliero. Le modalità di invio e i contenuti di tale dichiarazione sono disciplinati dall'articolo 10 del decreto

¹⁰⁵ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

legislativo 6 novembre 2007, n. 206¹⁰⁶. Si rileva che tale articolo è oggetto di modifica, nella parte in cui prevedeva un termine temporale per l'invio della dichiarazione, da parte dell'articolo 69 del presente decreto-legge (alla cui scheda si rimanda). Il comma 2 in commento specifica inoltre che "l'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale".

Si ricorda che l'articolo 202 del codice della proprietà industriale prevede l'albo i cui iscritti costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale. La stessa disposizione attribuisce al Ministero delle attività produttive (ora sviluppo economico), tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, le funzioni di vigilanza sull'esercizio della professione. Il decreto legislativo n. 206 del 2007, sopra richiamato, che attua la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dispone l'obbligo di dichiarazione anticipata del prestatore di servizi transfrontaliero e, all'articolo 13, prevede una procedura di iscrizione automatica agli albi previa trasmissione dell'autorità competente della dichiarazione al competente Ordine o Collegio professionale. Questo provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

¹⁰⁶ *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

Articolo 88

(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole da “, nonché alle società il cui capitale sociale“ fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione alle maggiori entrate

derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 88, tramite una modifica all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917¹⁰⁷, prevede l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi nei confronti delle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame novella il comma 5 dell'articolo 96 del TUIR, sopprimendo, dall'elenco dei soggetti a cui non si applicano le disposizioni dei commi precedenti, le società con capitale sociale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

¹⁰⁷ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Il comma 5 del medesimo articolo 96 (nel testo previgente) ha escluso l'applicazione del predetto limite di deducibilità per una serie di soggetti, per i quali è previsto il regime di integrale deducibilità:

- banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- imprese di assicurazione;
- società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori;
- società di progetto costituite ai sensi dell' articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti;
- società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

L'eliminazione dall'elenco dei soggetti sopra riportati delle società pubbliche fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione comporta pertanto per tali società l'assoggettamento all'ordinario regime di deducibilità degli interessi passivi disciplinato dall'articolo 36 del TUIR.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa, la norma in esame sarebbe necessaria ed urgente in quanto diretta a superare le criticità evidenziate dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (bollettino del 15 ottobre 2008, n. 34), che aveva segnalato come il limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori citati determinasse il verificarsi di una "ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private" operanti negli stessi settori, tale da "ridurre la capacità competitiva delle imprese private", nonché della Commissione europea.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sostenuto che nel caso della costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti per lo smaltimento e la depurazione, la limitazione del beneficio dell'esenzione dalla deducibilità parziale degli interessi passivi alle sole società il cui capitale sia sottoscritto prevalentemente da enti pubblici introduce una differenziazione del costo del capitale di debito a seconda che la società, che si sia indebitata per costruire o gestire impianti per la fornitura di energia ed altri servizi, sia o meno prevalentemente di proprietà pubblica.

L'Autorità ritiene che tale differenziazione rappresenti un'ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private operanti nella costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti, per lo smaltimento e la depurazione, in concorrenza attuale e potenziale con società il cui capitale sociale sia detenuto prevalentemente da uno o più Comuni o altri enti locali.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente decorra dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale disposizione opera in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212¹⁰⁸, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.

Si ricorda che l'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che, salva l'ipotesi di norme interpretative, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Infine, si prevede che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Il **comma 3** destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali maggiori entrate sono stimate pari a 4,4 milioni di euro per il 2013 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il **comma 4** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

¹⁰⁸ *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*

Articolo 89

(Pagamento delle somme dovute all'Unione europea in relazione ad aiuti di Stato concessi illegittimamente in materia di contratti di formazione e lavoro)

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della sentenza n.C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.

2. Il predetto pagamento di 30 milioni

di euro e le eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Il **presente articolo** riguarda il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro, nonché delle eventuali somme successive, che l'Italia deve versare in favore dell'Unione europea, in base alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, concernente la causa C-496/09. Si ricorda che tale sentenza ha condannato l'Italia per il mancato recupero integrale - secondo i termini e le modalità indicati dalla Commissione europea - degli aiuti di Stato concessi illegittimamente (alla stregua dell'ordinamento comunitario) in relazione al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro. La sentenza ha stabilito il versamento della suddetta somma forfettaria, nonché, eventualmente, "una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base" di 30 milioni di euro per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non risulti ancora effettuato, per ogni semestre di ulteriore ritardo e a decorrere dalla data della pronuncia della stessa sentenza (la percentuale suddetta si commisura rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della sentenza).

L'**articolo 89** prevede che il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge e che a tale onere, nonché agli eventuali altri versamenti, derivanti dalla citata sentenza, si faccia fronte mediante le risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.

Articolo 90

(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente "b) avere sede operativa in Italia";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) le relative quote od azioni

devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche";

c) al comma 5:

1) dopo la parola "modalità" sono inserite le seguenti: "attuative e";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi."

Il **comma 1** opera alcune modifiche all'articolo 31 del decreto legge n. 98/2011, al fine di favorire l'accesso al c.d. *venture capital* e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, prevede specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di *Venture Capital*" specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle nuove imprese. Si ricorda che il *venture capital* è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di *early stage* (*seed financing* o *start up financing*).

Più in dettaglio, per favorire l'accesso al *venture capital* e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento (obiettivo individuato dal comma 1), vengono esentati da imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) derivanti dalla partecipazione ai "Fondi di *Venture Capital*" (FVC) come individuati ai sensi dei commi 2 e 3 (comma 4). Si ricorda che la lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR individua come redditi di capitale i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. Peraltro, per i soggetti titolari di reddito d'impresa la suddetta esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato UE¹⁰⁹ (comma 6).

¹⁰⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato UE, alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo

Il comma 2 dell'articolo 31 citato individuava i Fondi di *Venture Capital* (FVC) ai fini dell'accesso al beneficio suddetto. Si tratta di fondi comuni di investimento che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (*seed financing*); costituzione (*start-up financing*); avvio dell'attività (*early-stage financing*); sviluppo del prodotto (*expansion financing*).

La novella elimina il requisito per cui tali fondi debbano essere tra quelli armonizzati UE¹¹⁰.

Il comma 3 dell'articolo 31 citato specifica invece le ulteriori caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC. In esito alla novella, permangono invariati i seguenti requisiti: non essere quotate; essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; esercire attività di impresa da non più di 36 mesi; avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC).

Invece, nel comma 3 novellato, non si prevede più che le società debbano avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; esse devono ora avere sede operativa in Italia. Inoltre, non si prevede più che esse debbano essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta, ma si richiede invece che le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.

Il comma 5 dell'articolo 31 citato, infine, rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, al fine di stabilire, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC per rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni.

La novella aggiunge che anche le modalità attuative debbono essere disciplinate dal decreto¹¹¹ e che le quote di investimento oggetto delle misure

107, la Commissione inizia senza indugio la procedura di infrazione. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

¹¹⁰ I cosiddetti fondi armonizzati sono fondi e **società di investimento a capitale variabile** (SICAV) di tipo aperto, costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine "armonizzati" deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni previsti a livello comunitario (direttiva n. 85/611/CEE) e recepiti nelle legislazioni nazionali, volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, sostanzialmente attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli.

¹¹¹ La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Si ricorda inoltre che il Governo, alla Camera, nella seduta n.489 del 21 giugno 2011, ha

devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.

Si rileva che all'articolo 2 comma 3 dell'allegato 1 alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, nella categoria delle PMI, definisce anche la microimpresa (*"un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro"*), in riferimento alla quale la linea di politica legislativa assolutamente dominante¹¹² è quella della piena equiparazione - quanto a benefici - alle piccole e medie imprese, che vengono citate nel comma in esame.

accolto un ordine del giorno (9/4357-A/55 - Lo Presti, Zaccaria) che lo impegna "a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario".

¹¹² Nella legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) all'articolo 5 comma 1 lettera a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

Articolo 91

(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)

1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti "2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 91** novella l'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917¹¹³, prevedendo la possibilità, nei casi di trasferimento di residenza in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, di vedersi applicata la sospensione degli effetti del realizzo; si demanda altresì ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione.

¹¹³ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame inserisce due commi (*2-quater* e *2-quinquies*) all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali.

Si ricorda che l'articolo 166 citato stabilisce al comma 1 che il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tecnica, tale disciplina presenterebbe finalità antielusive essendo diretta ad evitare che il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero al fine di "esportare" reddito imponibile verso Stati a minore tassazione.

La Commissione Europea ha tuttavia aperto una procedura di infrazione n. 2010/4141 nei confronti della Repubblica italiana in merito al regime fiscale previsto dall'articolo 166 del TUIR relativo al trasferimento di residenza dei soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) (c.d. *exit tax*). Al riguardo la Commissione è del parere che *"l'Italia sia venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 49 del TFUE e dell'art. 31 dell'Accordo SEE in quanto le plusvalenze latenti sono incluse nella base imponibile dell'esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro dell'UE o SEE, o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro stato membro dell'UE o SEE, mentre le plusvalenze latenti risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale non sono incluse nella detta base imponibile"*

Il comma 2-quater aggiunto all'articolo 166 del TUIR prevede pertanto che i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati UE o SEE inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (c.d. *white list*), con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE¹¹⁴, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

¹¹⁴ Direttiva del consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

In sostanza, la norma in esame consente ai soggetti interessati, nell'ipotesi di trasferimento all'estero della residenza fiscale, di richiedere un regime sospensivo degli effetti realizzati purché:

- la residenza sia stabilita sul territorio di Stati UE o SEE c.d. *white list*, di cui all'articolo 168 del TUIR;
- detti Stati abbiano stipulato con l'Italia un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE.

Per la sospensione il comma *2-quater* rimanda ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

Si evidenzia, al riguardo, che con tale sentenza, la Corte di giustizia europea ha dichiarato che:

1. Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l'art.49TFUE (concernente il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento) al fine di mettere in discussione la legittimità di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.
2. L'art.49 TFUE deve essere interpretato nel senso che:
 - non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l'importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;
 - osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell'imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.

Il successivo comma 2-quinquies aggiunto all'articolo 166 del TUIR affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle modalità di applicazione delle nuove disposizioni, anche al fine di indicare le situazioni che potranno determinare le cause di decadenza dei citati effetti sospensivi della realizzazione, nonché i criteri di determinazione delle imposte e le modalità di versamento.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone l'applicazione delle novelle apportate all'articolo 166 del TUIR dal comma precedente ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il **comma 3**, infine, prevede l'emanazione del decreto da adottare ai sensi del comma *2-quinquies* citato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 92

(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente "4-*bis*. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi – ispezioni – verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5."

2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374."

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 92 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374¹¹⁵, al fine di apprestare una tutela procedimentale per l'operatore nel caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale, prevedendo in particolare un termine di 30 giorni dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale per comunicare osservazioni e richieste all'Ufficio doganale; viene, inoltre, adeguato alla nuova disciplina il c.d. Statuto del contribuente.

¹¹⁵ Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame inserisce un nuovo comma *4-bis* all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Si ricorda che l'articolo 11 citato disciplina la procedura di revisione dell'accertamento.

Esso prevede in sintesi che l'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali.

I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione.

Quando dalla revisione emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Tale procedura viene integrata con l'aggiunta del comma *4-bis*, diretto a prevedere che, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi/ispezioni/verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute (nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di irregolarità, inesattezze o errori riscontrati nel corso del controllo), l'operatore può comunicare - entro 30 giorni dalla data di consegna o di ricezione del verbale - osservazioni e richieste, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di rettifica dell'accertamento.

Viene in sostanza prevista una fase di "ascolto" dell'operatore doganale prima dell'adozione del provvedimento di rettifica da parte dell'Ufficio.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la norma in esame è diretta ad adeguare il nostro ordinamento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 17 giugno 2010, resa nella causa C-423/08, sanando la procedura di infrazione 2005/2117 in materia di riscossione a posteriori e accreditamento delle risorse proprie comunitarie.

Nel procedimento C-423/08 del 17 giugno 2010, la Corte di Giustizia ha preso in esame il ricorso sollevato dalla Commissione delle Comunità europee, condannando l'Italia giacché “[...] non avendo osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e avendo versato tardivamente tali risorse, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario”.

Nella procedura di infrazione 2005/2117 la Commissione europea recepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 del Reg. 1552/89 e 1150/2000, nonché dell’art. 220 del Reg. n. 2913/92. La normativa italiana censurata regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze, la medesima Amministrazione proceda a rettifica, con comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". A questo punto la legge prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, la legge italiana non consente al fisco né di accertare, né di contabilizzare, né di esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è prevista addirittura (legge n. 212/2000, art. 12) che - ove la rettifica preveda un accesso nei locali di esercizio dell'attività soggetta ai dazi - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto, senza che l'Amministrazione possa, nel periodo in questione, contabilizzare o esigere l'imposta, onde venga garantito al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esatta - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, -al momento dell'invio dell'avviso di accertamento, o del "verbale di chiusura delle operazioni", l'Amministrazione non può liquidare l'imposta, in quanto non si è ancora, effettivamente, "resa conto" dell'importo dovuto. Al fine di acquisire piena certezza dell'imposta, infatti, dovrebbero essere raccolte le eventuali osservazioni dei contribuenti.

Il **comma 2** novella il comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212¹¹⁶, dedicato ai diritti e alle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Il comma 7 dell'articolo 12 citato stabilisce in particolare che, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Tale disciplina viene integrata dal testo in esame prevedendo che per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43¹¹⁷, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (ossia le disposizione oggetto della modifica recata dal comma 1).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si considerano «diritti doganali» tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono «diritti di confine»: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Il **comma 3** reca infine una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal fine le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

¹¹⁶ *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*

¹¹⁷ *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.*

Articolo 93

(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il settimo comma è sostituito dal seguente "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta,

delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione."

L'**articolo 93** modifica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633¹¹⁸, prevedendo per il contribuente - a seguito del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o della maggiore imposta (e delle relative sanzioni e interessi) - il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi; in tale ipotesi, il cessionario o il committente potranno esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di corresponsione dell'imposta.

Più in dettaglio, l'articolo in esame novella il settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dedicato al pagamento delle imposte accertate.

Per effetto di tale nuova disposizione viene pertanto attribuito al contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committenti solo a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In caso di pagamento, il cessionario o il committente possono esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata corrisposta l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

¹¹⁸ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

Il testo previgente del settimo comma citato negava invece espressamente al contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la norma in esame è diretta a sanare la procedura d'infrazione n. 2011/4081 (costituzione in mora del 24 novembre 2011), relativa alla rettifica dell'IVA fatturata. Con tale procedura la Commissione ha sollevato dubbi sulla compatibilità del citato articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il diritto UE, quale interpretato dalla Corte di Giustizia. In particolare, la Commissione contesta la legittimità della previsione del citato comma 7 laddove stabilisce che "il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi".

Si segnala altresì che, come specificato dalla Relazione tecnica, la norma in esame - consentendo al cedente o prestatore di addebitare in via di rivalsa al cessionario o committente l'imposta pagata a seguito dell'accertamento e facendo ricadere l'onere finanziario a carico del cessionario o committente che avrà contestualmente diritto ad esercitare la relativa detrazione subordinatamente all'avvenuto pagamento dell'IVA al cedente o prestatore - dovrebbe ripristinare a regime il meccanismo di neutralità dell'IVA secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia europea.

Articolo 94

(Domanda di sgravio dei diritti doganali)

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n.2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 94** è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993¹¹⁹.

Più in dettaglio, l'articolo in esame prevede che sia sempre ammesso il ricorso giurisdizionale alla commissione tributaria competente avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454.

Si evidenzia che gli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993 individuano le ipotesi in cui, rispettivamente, l'autorità doganale ossia lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché questo sia risolto o evaso conformemente alla procedura prevista dal codice doganale comunitario.

La disposizione contiene altresì una clausola di invarianza finanziaria, diretta ad evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame.

Secondo quanto specificato dalla Relazione tecnica, la conseguente attività giurisdizionale che si renderà necessaria rientrerebbe nelle funzioni istituzionali già svolte dalle commissioni tributarie con le risorse disponibili a legislazione vigente.

¹¹⁹ Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Articolo 95

(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: “, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria“ sono soppresse;

b) al comma 8, dopo le parole: “di cui all'articolo 27,“ inserire le seguenti: “comma 3, terzo periodo e“;

c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole “operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento“ sono inserite le seguenti: “ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del

comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.“;

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: “18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.

L'**articolo 95** reca una serie di novelle all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138¹²⁰, con il quale è stata disposta l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche: viene espressamente soppressa l'esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall'applicazione dell'aliquota al 20 per cento; viene confermata la tassazione sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*; viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri *white list*; viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame modifica l'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di tassazione delle rendite finanziarie.

In particolare la **lettera a)** del comma 1 novella il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sopprimendo il richiamo ivi contenuto ai

¹²⁰ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. Tali redditi pertanto non sono più esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al precedente comma 6 che ha unificato la tassazione delle rendite finanziarie all'aliquota del 20 per cento.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tecnica, la correzione apportata dalla norma in esame - così come quella recata dalla successiva lettera b) - sarebbe di natura formale volta ad evitare dubbi interpretativi sulla corretta applicazione dell'aliquota del 20 per cento.

Si ricorda in estrema sintesi che i commi da 6 a 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. *white list*, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

I commi 7 ed 8 recano in particolare una serie di fattispecie di esclusione dall'ambito di applicazione della riforma. Il comma 7 esclude dall'applicazione dell'aliquota del 20 per cento introdotta dal comma 6 le fattispecie ivi indicate nelle seguenti ipotesi:

- a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 in materia di agevolazioni tributarie ed equiparati;
- b) obbligazioni emesse da altri Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR;
- c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 2011;
- d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

Il comma 8 individua ulteriori ipotesi di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti attività finanziarie:

- a) gli interessi di cui all'articolo 26-quater, comma 8-bis, del DPR n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- b) gli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del medesimo DPR n. 600 del 1973;
- c) il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005.

La **lettera b)** novella il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, inserendo anche gli utili di cui comma 3, terzo periodo, dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600¹²¹, tra le fattispecie cui non si applica l'aliquota unificata del 20 per cento.

¹²¹ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

Si segnala che, se come si evince dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnica, con la modifica in esame si intende fare riferimento ai fondi pensione esteri, il corretto riferimento normativo sembrerebbe al secondo periodo (anziché al terzo) del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Per effetto della modifica apportata, pertanto, sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list* continua ad applicarsi l'aliquota ridotta all'11 per cento (in luogo della aliquota unificata del 20 per cento).

Si ricorda al riguardo che la disposizione concernente la tassazione con aliquota ridotta dei fondi esteri è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 88 del 2009¹²² a seguito della procedura di infrazione n. 2004/4094. La norma, pertanto, come segnalato dalla Relazione tecnica, avrebbe sostanzialmente valore interpretativo.

La **lettera c)** novella il comma 13, lettera a), numero 3, dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Si ricorda che il comma 13 citato, alla lettera a) ha modificato l'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale; il numero 3 in particolare ne ha modificato il comma 3-*bis*, sia al fine di aggiornare il riferimento all'aliquota applicata (20 per cento in luogo del 12,50 per cento), sia per sopprimere (in quanto non più attuale) il riferimento ivi contenuto alla maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi e gli altri proventi dei titoli sottostanti, nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi..

Per effetto della modifica introdotta si prevede che i soggetti che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-*bis*) (ossia i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute) e g-*ter*) (i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento, ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (ossia con l'aliquota del 12,50 per cento prevista per i titoli pubblici italiani o ad essi equiparati e per i titoli pubblici emessi dagli Stati c.d. *white list*).

¹²² Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

Viene in sostanza stabilito che per i proventi dei pronti contro termine¹²³ sui titoli pubblici, su quelli ad essi equiparati e sui titoli emessi dagli Stati c.d. *white list* va applicata l'aliquota del 12,50 per cento (cioè la stessa aliquota cui sono assoggettati gli interessi e gli altri proventi su tali titoli).

Infine la **lettera d)** del comma 1 aggiunge il comma 18-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di abrogare il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323¹²⁴.

Per effetto della modifica così introdotta viene pertanto soppressa la previsione secondo cui su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica, la norma in esame avrebbe carattere procedurale o di maggiore chiarificazione.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle modifiche apportate dal comma 1, quantificate in 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Ad esse si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dall'articolo 35, comma 4, del decreto in esame (ossia le maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica).

¹²³ Si ricorda che, in estrema sintesi, che un'operazione pronti contro termine (vendita con patto di riacquisto) è una vendita di titoli con contestuale impegno a riacquistare, al termine convenuto, un pari quantitativo di titoli della stessa specie ad un prezzo prestabilito.

¹²⁴ Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Articolo 96 (Residenza OICR)

1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è così modificato:

a) al comma 1 la lettera c) è così sostituita "c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato";

b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e";

c) il comma 5-*quinquies* è così sostituito "5-*quinquies*. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in

Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n.77, e successive modificazioni".

L'**articolo 96** reca una serie di novelle all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917¹²⁵, dirette ad assoggettare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo al contempo l'esenzione dalla stessa imposta se il fondo o il soggetto incaricato della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame modifica l'articolo 73 del TUIR, dedicato ai soggetti passivi IRES.

Anzitutto la **lettera a)** sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 citato aggiungendo, tra i soggetti all'imposta sul reddito delle società, gli OICR residenti nel territorio dello Stato.

¹²⁵ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 58 del 1998¹²⁶, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono i fondi comuni di investimento e le SICAV.

Il fondo comune di investimento è il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; è suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.

La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

La **lettera b)** novella il comma 3 dell'articolo 73 del TUIR stabilendo il regime della residenza nel territorio dello Stato per gli OICR istituiti in Italia.

La **lettera c)** infine sostituisce il comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR stabilendo, in sostanza, l'esenzione dal regime IRES per gli OICR il cui fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Si ricorda che, ai sensi della normativa previgente, gli OICR con sede in Italia non erano in ogni caso soggetti alle imposte sui redditi.

Più in dettaglio, ai sensi del comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR come novellato dal testo in esame, i redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512¹²⁷, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Il comma 5-*quinquies* prevede altresì che le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo (secondo il testo previgente erano a titolo di imposta).

Esso prevede, ancora, la non applicazione delle ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600¹²⁸, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77¹²⁹.

¹²⁶ Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF).

¹²⁷ Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

¹²⁸ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

¹²⁹ Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

Rispetto al testo previgente, è stato pertanto aggiunto il riferimento al comma 3 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma precedente sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti che intervengono nella loro riscossione.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tecnica, la norma recata dall'articolo in esame eliminerebbe i dubbi circa l'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, mantenendo il sostanziale regime fiscale vigente.

Articolo 97

(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonché al Regolamento (UE) n.1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro)

1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.

2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le

banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

b) i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;

c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.1338/2001, come modificato dal

Regolamento (CE) n.44/2009 e dal Regolamento (UE) n.1210/2010.

4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n.1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.

6. Al “Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC” presso l'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n.1210/2010 e specificatamente:

- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;

- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n.1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;

- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n.1210/2010;

- formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri.

7. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di

documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete – CNAC" e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificati e integrati dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE)

n.1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, così come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.

12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre

2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza.

13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9a, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorità di controllo competente perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo“.

b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 8-bis. - (*Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità*)

1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le

banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.

4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.

5. Alla Banca d'Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.

6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e dall'articolo 8 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei

commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8-ter. - (*Segreto d'ufficio*)

1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.“.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 152 è sostituito dal seguente:
 “152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le

informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.“.

b) il comma 153 è sostituito dal seguente:

“153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.“.

c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

“153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.“.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 97** reca modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350¹³⁰, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262¹³¹, resesi necessarie a seguito della revisione della normativa europea in materia di controllo di autenticità ed idoneità delle banconote e delle monete in euro. Le modifiche apportate sono finalizzate a disciplinare le modalità di trasmissione di banconote e monete in

¹³⁰ *Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.*

¹³¹ *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.*

euro sospette di falsità o non idonee alla circolazione alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), nonché la trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze; viene disciplinata tra l'altro anche la competenza della Banca d'Italia e del Centro nazionale di analisi delle monete (*Coin National Analysis Centre* - CNAC) istituito presso l'IPZS - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - per quanto concerne i controlli sui gestori del contante e i *test* sulle apparecchiature utilizzate dagli stessi per il trattamento di banconote e monete. Viene altresì conferita esclusivamente al Ministero dell'Economia e Finanze l'individuazione delle modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete.

Più in dettaglio, il **comma 1**, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, prevede una serie di modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. La disciplina europea di cui si rende necessaria l'attuazione è la seguente:

- Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;
- Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo;
- Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il Regolamento (CE) n. 44/2009 ha apportato significative modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'Euro contro la falsificazione, elevando gli standard qualitativi del *framework* di controllo sull'autenticità dell'euro e prevedendo, tra l'altro, che tutti gli operatori istituzionali che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete hanno l'obbligo di assicurarsi della loro autenticità e idoneità, all'atto della reimmissione in circolazione.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 44/2009, la Banca Centrale Europea ha elaborato la Decisione BCE/2010/14 e il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato il Regolamento (UE) n. 1210/2010 - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - con i quali vengono ridefinite e delineate le modalità relative ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote e monete denominate in Euro ed al loro ricircolo.

La revisione della normativa europea comporta, secondo la Relazione, la necessità di procedere - con ogni possibile urgenza stante l'immediata cogenza della medesima normativa - ad adeguare anche quella nazionale costituita, a livello primario,

dall'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, e dai commi 151, 152 e 153 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

La Relazione evidenzia altresì che la modifica normativa in esame, oltre che concordata con la Banca d'Italia, è stata altresì sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea, rilasciato con esito positivo il 18 novembre 2011¹³².

Per le finalità sopra menzionate la **lettera a)** del comma 1 provvede a sostituire l'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.

Si ricorda che l'articolo 8 citato nel testo previgente stabilisce che le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.

Il nuovo articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, dedicato alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro, prevede al comma 1, che siano i gestori del contante:

- ad assicurarsi dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione;
- a provvedere affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.

Il comma 2 individua come gestori del contante:

- a) le banche;
- b) le Poste Italiane S.p.A., nei limiti della loro attività di pagamento;
- c) gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento;
- d) gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
 - i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
 - i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;

¹³² Parere della BCE in materia di protezione contro la falsificazione e di conservazione della qualità del contante in circolazione (CON/2011/94).

- gli operatori economici - quali i commercianti e i casinò - che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

Il comma 3 individua la disciplina europea di riferimento per le verifiche su banconote e monete in euro:

- per le banconote, la Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010;
- per le monete metalliche, il Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.

Il comma 4 disciplina il ritiro dalla circolazione di banconote e monete metalliche ricevute dai gestori del contante sulle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false, che devono essere trasmesse senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'IPZS.

Ai sensi del comma 5 i gestori del contante ritirano dalla circolazione anche le banconote e le monete metalliche da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità. In tal caso ne corrispondono il controvalore al portatore e le trasmettono, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'IPZS. Peraltro, per quanto concerne le monete metalliche deliberatamente alterate queste non possono essere rimborsate.

Il comma 6 individua compiti e funzioni del Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, tra cui:

- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei *test* sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro e effettuazione di controlli annuali;
- formazione del personale.

Il comma 7 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, anche avvalendosi della Guardia di Finanza sulla base di appositi protocolli d'intesa. La Guardia di Finanza esegue gli accertamenti richiesti con i poteri attribuiti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, con le risorse previste a legislazione vigente.

È prevista la stipula di appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività delle varie autorità competenti, *in primis* il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e il CNAC (comma 8); spetta invece alla Banca

d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze emanare le relative disposizioni attuative in materia, rispettivamente, di banconote e monete metalliche (comma 9).

Il comma 10 individua le sanzioni per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia introdotte dalla disciplina europea e nazionale. In tali ipotesi è prevista l'applicazione, da parte della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 nei confronti dei gestori del contante.

Qualora, ai sensi del comma 11, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni vigenti, deve richiedere al gestore del contante di adottare misure correttive potendo altresì vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati sino a che non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata

Le violazioni da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza (comma 12); per le violazioni da parte di gestori del contante diversi dai precedenti è invece prevista l'informativa all'autorità di controllo competente per l'adozione delle misure e delle sanzioni previste (comma 13).

Il comma 14 prevede infine la pubblicazione sul sito *internet* della Banca d'Italia dei provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza delle disposizioni.

La **lettera b)** del comma 1 aggiunge gli articoli *8-bis* e *8-ter* al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.

L'articolo 8-bis, recante disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, attribuisce alla Banca d'Italia la custodia delle banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità' competente (comma 1).

Nei casi previsti la Banca d'Italia trasmette le banconote alle altre Banche centrali nazionali, alla Banca centrale europea e ad altre istituzioni competenti (comma 2), informandone tuttavia preventivamente l'autorità' giudiziaria quando le verifiche cui la trasmissione e' finalizzata possano determinare la distruzione di tutte le banconote (comma 3); in tali ipotesi, peraltro, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità' giudiziaria (comma 4).

Non si prevede alla Banca d'Italia alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità (comma 5).

Le stesse competenze esercitate dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità sono esercitate dall' IPZS quando si tratta di monete metalliche (comma 6).

Infine si demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia l'emanazione delle necessarie disposizioni applicative e di coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale (comma 7).

L'articolo 8-ter viene aggiunto, infine, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, per disciplinare il segreto d'ufficio.

Esso prevede che le notizie e i dati in possesso delle autorità pubbliche sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può tuttavia essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni siano necessarie per indagini o procedimenti su violazioni sanzionate penalmente.

Il **comma 2** dell'articolo in esame modifica l'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

In particolare la **lettera a)** del comma 2 novella il comma 152 dell'articolo 2 citato attribuendo ai gestori del contante l'onere di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa, il testo previgente del comma 152 avrebbe suscitato le perplessità della Banca d'Italia riguardo ai compiti ad essa spettanti in materia: infatti, essendo la gestione della modalità di invio di dati e informazioni sui casi di sospetta falsità a cura sia del Ministero dell'economia e delle finanze che della Banca d'Italia, l'Istituto si sarebbe trovato a dover regolamentare un'attività non di propria competenza, dovendosi occupare unicamente della modalità di trasmissione delle banconote sospette di falsità e non anche della trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero. La novella in esame rimedierebbe a tale problematica, conferendo unicamente al Ministero dell'economia e finanze la disciplina delle modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni in materia.

La **lettera b)** novella il comma 153 dell'articolo 2 citato prevedendo, nel caso di violazioni a quanto previsto dal comma precedente, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000 nei confronti del gestore del contante, la cui applicazione viene attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

La **lettera c)**, infine, aggiunge all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 153-*bis*, al fine di disciplinare la fase transitoria sino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al precedente comma 152.

Il **comma 3** reca da ultimo la clausola di invarianza finanziaria, che prevede l'attuazione della disposizione in esame da parte delle amministrazioni competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Ultimi dossier del Servizio Studi

319	Dossier	Spagna Sistema elettorale. Elezioni 2011. (<i>edizione provvisoria</i>)
320	Documentazione di base	Il programma nucleare iraniano e l'AIEA: recenti documenti
321	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2769 "Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale" La Corte penale internazionale: profili giuridico-internazionali
322	Dossier	Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale - Disegni di legge costituzionale AA.SS. nn. 3047, 2834, 2851, 2881, 2890 e 2965
323	Testo a fronte	Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (con le modifiche approvate alla Camera in sede referente) - Le novelle - Ed. provvisoria
324	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3074 "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"
325	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3075 "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"
326	Dossier	Le organizzazioni nazionali della Croce Rossa in alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna)
327	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3080 "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni"
328/I	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. I - Indice per materia
328/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. II - Le novelle
328/III Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. III - Titolo I (artt. 1-40)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".